

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 14

Anno 50

15 gennaio 2019

N. 16

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 DICEMBRE 2018, N. 2274

**Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020 Misura 16 “Cooperazione” - Tipo di operazione
16.5.01 “Salvaguardia della biodiversità regionale” - Approvazione bando unico regionale**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 DICEMBRE 2018, N. 2274

Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020 Misura 16 "Cooperazione" - Tipo di operazione 16.5.01 "Salvaguardia della biodiversità regionale" - Approvazione bando unico regionale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e s.m.i;

- il Regolamento delegato (UE) n. 807 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242 del 10 luglio 2017 della Commissione che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del

regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, adottato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 978 del 30 giugno 2014, nell'attuale formulazione (Versione 8.2) approvata dalla Commissione europea con la Decisione di esecuzione C (2018) 8506 final del 5 dicembre 2018 di cui si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale n. 2138 del 10 dicembre 2018;

Atteso che la Misura 16 "Cooperazione" Sottomisura 16.5 "Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso" del P.S.R. 2014-2020 comprende il Tipo di operazione 16.5.01 - Salvaguardia della biodiversità regionale;

Considerato che detta Misura 16 contribuisce con il tipo di operazione sopra riportato al perseguimento della Priorità 4 del PSR 2014 – 2020 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura" e della relativa Focus area P4A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa" e in particolare del Fabbisogno F13 "Gestione sostenibile, ripristino ecosistemi forestali/agricoli, habitat naturali/seminaturali e loro collegamento ecologico";

Atteso inoltre che il Tipo di operazione 16.5.01:

- ha come obiettivo la diminuzione degli effetti negativi su specie ed habitat di interesse europeo nei siti Rete Natura 2000 e sulla biodiversità di interesse nazionale e regionale causati da una forte incidenza di terreni agricoli in cui sono diffuse pratiche di agricoltura intensiva;

- fa ricorso alla modalità della cooperazione per realizzare obiettivi specifici che migliorano le performance ambientali connesse alla tutela della biodiversità, non perseguibili efficacemente con interventi singoli;

Rilevato:

- che il Tipo di operazione 16.5.01 prevede l'erogazione di un importo in contributo in conto capitale del 100% sulla spesa massima ammissibile;

- che il sostegno è concesso sotto forma di sovvenzione globale come previsto dall'art. 35, comma 6, del Reg. (UE) n. 1305/2013;

- che il sostegno può essere concesso per ogni anno di realizzazione del progetto, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, sulla base della presentazione di domande di pagamento da parte di ciascun soggetto beneficiario;

Dato atto altresì:

- che il P.S.R. 2014 – 2020 prevede l'emanazione di "bandi unici di livello regionale" in grado di garantire una ricaduta equilibrata degli interventi su tutti gli ambiti territoriali;

- che l'entità delle risorse attribuite al Tipo di operazione 16.5.01 della Misura 16 per l'intera programmazione sono dettagliate nel P.S.R. 2014 – 2020 ed ammontano ad Euro 2.784.100,00;

- che il P.S.R. 2014-2020 prevede l'applicazione di processi selettivi per i Tipi di operazione della Misura 16 tra cui la 16.5.01

e che i criteri impiegati, approvati dal Comitato di Sorveglianza nelle sedute del 24 e 25 settembre 2015, sono stati successivamente modificati e approvati nella consultazione del 20 agosto 2017;

Ritenuto pertanto di dare attuazione al Tipo di operazione 16.5.01 “Salvaguardia della biodiversità regionale” del P.S.R. 2014 – 2020 approvando il bando unico regionale, nella stesura di cui all’Allegato 1 alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale, destinando a tale scopo le risorse sopraindicate;

Ritenuto, altresì, opportuno stabilire che eventuali specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato nel bando unico regionale oggetto di approvazione del presente atto, nonché eventuali proroghe al termine di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno ed alla tempistica fissata per le fasi procedurali, possano essere disposte con determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca;

Acquisite, infine, per le vie brevi, agli atti del Servizio Agricoltura Sostenibile, le individuazioni dei diversi Responsabili dei Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca in merito ai Responsabili di procedimento per le fasi loro assegnate;

Richiamati:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 93 del 29 gennaio 2018 avente per oggetto “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020” ed in particolare l’allegato B recante “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018 – 2020”;

Richiamate:

- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche recante norme per l’esercizio delle funzioni in materia di agricoltura;

- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che ha istituito l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13 novembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni;

- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

- le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase

della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” con la quale fra l’altro, è stata ridenominata dal 1° marzo 2016 la Direzione Generale Agricoltura, Economia Ittica, Attività Faunistico-Venatorie in Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” con la quale si è modificato l’assetto organizzativo di Direzioni Generali/Agenzie/Istituti dal 1 maggio 2016, modificando altresì le denominazioni e le declaratorie dei Servizi, e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1159 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali, Agenzie, e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto altresì dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi,
delibera

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;

2) di approvare il bando unico regionale che dà attuazione al Tipo di operazione 16.5.01 “Salvaguardia della biodiversità regionale” del P.S.R. 2014 – 2020 per l’anno 2019, nella stesura di cui all’Allegato 1 alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

3) di destinare al bando unico regionale di cui al precedente punto 2) risorse pari ad Euro 2.784.100,00;

4) di stabilire che eventuali specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato nel bando unico regionale oggetto di approvazione del presente atto, nonché eventuali proroghe al termine di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno ed alla tempistica fissata per le fasi procedurali possano essere disposte con determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca;

5) di dare atto altresì che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;

6) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Agricoltura Sostenibile provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R. Agricoltura e Pesca.



Reg. (UE) n. 1305/2013	del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II, Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, Articolo 35
MISURA 16	Cooperazione
Priorità P4	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
Focus area 4A	Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, e dell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

TIPO DI OPERAZIONE 16.5.01

SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ REGIONALE

Bando unico regionale per domande di sostegno - Tipo di operazione 16.5.01 "Salvaguardia della biodiversità regionale" della Misura 16 del PSR 2014-2020.

Indice

- 1 Obietti
- 2 Descrizione del tipo di intervento
- 3 Beneficiari
- 4 Condizioni di ammissibilità
- 5 Tipo di sostegno e aliquote
- 6 Spese ammissibili
- 7 Spese non ammissibili e limitazioni specifiche
- 8 Congruità della spesa
- 9 Presentazione delle domande di sostegno
- 10 Dotazione finanziaria
- 11 Selezione delle domande di sostegno
- 12 Gruppo Tecnico di Valutazione
- 13 Procedimento istruttorio delle domande di sostegno
- 14 Specifiche per i tempi di realizzazione degli interventi
- 15 Varianti
- 16 Domande di pagamento
- 17 Informazione e pubblicità sul sostegno ricevuto
- 18 Controlli e sanzioni
- 19 Vincoli di destinazione
- 20 Prescrizioni generali
- 21 Riferimenti normativi
- 22 Responsabili del procedimento amministrativo dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale dà attuazione al Tipo di operazione 16.5.01 “Salvaguardia della biodiversità regionale” della Misura 16 “Cooperazione” del PSR 2014-2020.

Gli interventi contribuiscono al perseguimento degli obiettivi della Priorità 4 del PSR 2014-2020 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura” e della Focus area P4A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, dell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa” e in particolare rispondono direttamente al Fabbisogno F13 “Gestione sostenibile, ripristino ecosistemi forestali/agricoli, habitat naturali/seminaturali e loro collegamento ecologico”.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti.

2. Descrizione del tipo di intervento

Il Tipo di operazione 16.5.01 è attivato attraverso l'adozione di azioni innovative sinergiche e coordinate tra loro finalizzate a perseguire e concretizzare gli obiettivi di tutela della biodiversità regionale e la soluzione di criticità determinate da attività agricole intensive.

Il Tipo di operazione prevede:

- l'avviamento di fasi di animazione concertative;
- il coinvolgimento del maggior numero di beneficiari;
- la definizione di un accordo di cooperazione locale, proposto da un Ente pubblico, volto a costituire un partenariato nel quale siano individuati e condivisi gli obiettivi e gli interventi da attuare, secondo un approccio collettivo da parte dei vari beneficiari e/o sottoscrittori dell'accordo. L'accordo di cooperazione può infatti prevedere la partecipazione di sottoscrittori che non beneficiano dell'aiuto (per esempio soggetti già beneficiari dei Tipi di operazione 10.1.07, 10.1.09, 10.1.10 che partecipano con superfici già impegnate con le misure agro climatico ambientali) in aggiunta ai beneficiari del Tipo di operazione di cui al presente bando, a condizione che la loro partecipazione risulti utile con riferimento agli obiettivi dell'accordo;
- la definizione di un progetto ambientale locale che dà attuazione all'accordo di cooperazione, con una durata massima di 2 anni, con l'individuazione delle tempistiche e delle attività in capo ad ogni partecipante per il raggiungimento degli obiettivi.

Gli interventi previsti dal progetto potranno essere relativi esclusivamente ad:

- attività di cooperazione;
- investimenti non produttivi di cui all'art. 17, comma 1, lettera d) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 corrispondenti a quelli del Tipo di operazione 4.4.1 della Misura 4, come dettagliati al successivo paragrafo 6 “Spese ammissibili” - Costi di realizzazione del progetto - lettera a);
- attività di gestione delle superfici (attuazione dei Tipi di operazione 10.1.07, 10.1.09 e 10.1.10 della Misura 10 del PSR 2014-2020).

2.1. L'avviamento delle fasi di animazione concertative

L'attività di animazione concertativa, che fa parte delle attività di cooperazione, deve essere realizzata dall'Ente pubblico che propone l'accordo di cooperazione locale e deve pervenire al coinvolgimento del maggior numero di beneficiari, rispetto a quelli potenzialmente interessati dagli interventi.

Il ruolo dell'animazione è finalizzato a mettere in contatto i potenziali sottoscrittori dell'accordo di cooperazione locale, mediandone le conflittualità e conducendoli ad una sintesi in cui gli interessi dei singoli diventano comuni.

In particolare, rientrano in questa attività le iniziative finalizzate a:

- assicurare un processo trasparente nella definizione dell'accordo di cooperazione locale e del progetto ambientale locale, garantendo la possibilità di accesso alla cooperazione di tutti i potenziali sottoscrittori dell'accordo;
- strutturare, avviare e gestire le relazioni tra i sottoscrittori dell'accordo, al fine di definire, gestire e valutare gli interventi, nonché aumentare la consapevolezza/motivazione dei partecipanti, in particolare degli agricoltori, con riferimento:
 - A. alle interazioni tra le loro attività e alle condizioni della biodiversità;
 - B. agli obiettivi e alle soluzioni delle criticità, oggetto dell'accordo di cooperazione locale da perseguire con l'attuazione degli interventi;
 - C. agli effetti attesi con l'attuazione degli interventi.

Per la definizione, gestione e valutazione degli interventi è in particolare necessario assicurare attività relative a momenti di incontro/discussione/scambio di informazioni tra i sottoscrittori. Tali attività dovranno essere finalizzate allo scambio di buone pratiche sia tra i sottoscrittori dell'accordo, sia mutuandole da esperienze analoghe e comparabili e devono essere previste anche durante le fasi attuative del progetto, al fine della valutazione degli effetti attesi con l'attuazione degli interventi.

2.2. L'accordo di cooperazione locale

L'accordo di cooperazione, attraverso le attività di animazione e la cooperazione tra agricoltori ed altri attori del territorio, è volto a costituire un partenariato che adotti un approccio territoriale e collettivo di una serie di interventi sostenibili nel lungo periodo, che saranno dettagliati in un progetto (progetto ambientale locale), determinando sinergie e interessi comuni.

L'accordo finalizzato alla tutela della biodiversità può rappresentare altresì uno strumento attraverso il quale i sottoscrittori ed in particolare gli agricoltori possano definire una comune azione per una gestione del territorio che tenga conto delle esigenze della produzione agricola.

La complessità di questi tipi di accordo richiede un partenariato fortemente motivato, consapevole delle responsabilità reciproche tra i partecipanti connesse alla realizzazione degli interventi.

L'accordo di cooperazione locale dovrà essere sottoscritto da tutti soggetti che ne danno attuazione e in particolare dovrà riportare l'impegno:

- alla presentazione della domanda di sostegno "multi-azienda e multi-firma" da parte dell'Ente proponente l'accordo, con delega da parte di tutti i sottoscrittori, allegando l'accordo medesimo e il progetto;
- alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto da parte di tutti i sottoscrittori che si sono impegnati a realizzarli;
- alla presentazione della domanda di pagamento da parte di ogni beneficiario.

Possono far parte dei sottoscrittori dell'accordo di cooperazione le Organizzazioni Professionali Agricole che tuttavia non possono essere beneficiari dei sostegni.

L'accordo deve essere comunque approvato dall'Ente pubblico territorialmente competente per l'applicazione delle norme da cui deriva l'obiettivo di tutela della biodiversità che si intende perseguire (con riferimento all'attuazione delle normative elencate al paragrafo 8.2.14.3.6.3.

“Collegamenti con altre normative” del Tipo di operazione 16.5.01 – “Salvaguardia della biodiversità regionale” del PSR 2014-2020), come da progetto ambientale locale.

L'accordo di cooperazione locale dovrà individuare il soggetto incaricato della redazione del progetto ambientale locale e le modalità di ratifica del medesimo da parte di tutti i partecipanti.

Con riferimento agli interventi la cui non applicazione o non corretta applicazione determini la decadenza del progetto, l'accordo di cooperazione altresì dovrà definire, fermo restando quanto già previsto dal presente bando, le responsabilità reciproche tra i sottoscrittori quali ulteriori regole e conseguenze, qualora un sottoscrittore per responsabilità a lui riconducibili, non dia seguito all'applicazione o alla corretta applicazione di tali interventi (vedi in particolare interventi essenziali/livello minimo degli interventi).

L'accordo di cooperazione deve essere attuato attraverso un unico progetto ambientale locale che definisca in particolare le tempistiche di esecuzione degli investimenti e delle attività in capo ai partecipanti.

2.3. Il progetto ambientale locale

Il progetto deve definire una o più unità territoriali nelle quali obiettivi di tutela, criticità e superfici di applicazione di progetto hanno relazioni tra di loro. Per ogni unità territoriale dovrà essere realizzato uno Shape file contenente gli elementi cartografici individuati alle successive lettere B., C. ed H.. Il progetto dovrà inoltre definire in dettaglio gli interventi che saranno attuati da ciascun sottoscrittore dell'accordo.

Gli interventi, necessariamente correlati a criticità cartografate e descritte nel dettaglio, devono risultare inoltre:

- assegnati ad ogni sottoscrittore che ne dà attuazione, incluso i soggetti che non beneficiano dell'aiuto;
- coordinati/sinergici tra loro e sostenibili nel lungo periodo;
- mirati ad ambiti territoriali circoscritti, cioè relativi alla tutela di singoli habitat o di singole specie;
- ricadenti su superfici pubbliche e/o su superfici private di imprese agricole;
- utili a coniugare la salvaguardia della produzione agricola e il perseguimento di obiettivi di tutela della biodiversità, in particolare dando soluzione alle criticità a carico della biodiversità determinate da attività agricole intensive;
- mirati al contrasto della frammentazione degli elementi strutturali degli agroecosistemi, al ripristino, mantenimento e gestione ottimale di habitat in considerazione degli effetti positivi che ottengono sulla flora e sulla fauna selvatica;
- correlati a risultati attesi, misurabili, riportando lo specifico contributo derivante dall'attuazione di ciascun intervento.

Ogni progetto dovrà pertanto contenere obbligatoriamente almeno le seguenti componenti, relativi contenuti e relativa documentazione, pena l'inammissibilità della domanda e dell'intervento:

A. la definizione dell'obiettivo di tutela della biodiversità che si intende perseguire

Tale obiettivo dovrà essere:

- A.1. descritto con riferimento a specifici habitat e/o a singole specie di fauna e/o vegetali selvatiche presenti in ambito locale;
- A.2. giustificato/supportato da documenti di pianificazione e/o da regolamentazioni approvati da Enti pubblici esercitanti ruolo sul tema della tutela della biodiversità, con riferimento

all'attuazione delle normative elencate al paragrafo 8.2.14.3.6.3. "Collegamenti con altre normative" del Tipo di operazione 16.5.01 – "Salvaguardia della biodiversità regionale" del PSR 2014-2020. Tali documenti dovranno evidenziare le parti che giustificano la descrizione dell'obiettivo da perseguire;

A.3. attinente ai documenti e/o alle regolamentazioni, citate nel punto A.2., che devono essere allegati al progetto;

A.4. congruo/coerente con i precedenti punti A.1. e A.2.;

B. l'individuazione del territorio interessato dall'obiettivo di tutela della biodiversità di cui alla precedente lettera A, riferito all'habitat e/o alla specie di fauna e/o vegetali selvatiche

B.1. Il territorio interessato deve essere oggetto di individuazione topografica vettoriale in formato "Shape File". A tal proposito si specifica che è richiesta preferenzialmente una mappatura basata sul sistema di riferimento "Gauss Boaga fuso ovest (Monte Mario 1)". L'individuazione deve essere congrua/coerente con gli obiettivi di tutela definiti alla precedente lettera A.;

B.2. è comunque ammissibile l'utilizzazione, in alternativa al punto B.1., dei seguenti sistemi di coordinate: Standard del "Monte Mario TM Emilia-Romagna" oppure EPSG:5659 (alias UTMRE) dichiarando il sistema di coordinate utilizzate. L'individuazione deve essere congrua/coerente con gli obiettivi di tutela definiti alla precedente lettera A.;

B.3. Gli Shape File, nominati con il numero identificativo delle unità territoriali indicate nella domanda di sostegno, devono essere caricati in compilazione della domanda sul quadro "allegati";

C. la descrizione delle criticità da risolvere e le attività agricole che le determinano con riferimento all'obiettivo di tutela della biodiversità che si intende perseguire

C.1. La descrizione delle criticità deve riportare le motivazioni che indicano come le attività agricole che le determinano impattano sull'obiettivo di tutela della biodiversità che si intende perseguire;

C.2. le criticità devono essere oggetto di individuazione topografica vettoriale, come riportato al precedente punto B, e deve risultare congrua e coerente con la descrizione di cui al precedente punto C.1.;

C.3. per ogni criticità cartografata, inoltre, dovranno essere espresse anche l'estensione e l'uso del suolo oggettivo delle superfici;

C.4. le aree interessate dalle criticità essere presenti nello Shape file dell'unità territoriale allegato alla domanda medesima;

D. la descrizione delle attività di animazione concertative ed in particolare di quelle finalizzate al processo decisionale per la scelta degli interventi che si intendono attuare e di quelle previste per tutta la durata del progetto ambientale locale;

E. **il numero di imprese agricole** determinanti le criticità di cui alla lettera C. a carico degli obiettivi di tutela della biodiversità. Si fa presente che tale numero è preso a riferimento per il punteggio da assegnare ai criteri tecnici della Tabella a) di cui al paragrafo 11. "Selezione delle domande di sostegno";

F. la descrizione degli obiettivi specifici deve:

- F.1. essere congrua/coerente con le soluzioni da perseguire;
- F.2. essere riportata come risultati attesi e misurabili, con lo specifico contributo derivante dall'attuazione di ciascuna tipologia di intervento.

G. l'elenco degli interventi con l'indicazione per ogni intervento:

- G.1. di un codice identificativo di intervento numerico (I.1, I.2...ecc.) per ogni intervento e un codice per ogni quota parte dell'intervento realizzata dal singolo sottoscrittore anche se non beneficiario (I.1.1, I.1.2, ..., I.2.1, I.2.2,...). Si fa presente che un codice di intervento (e il relativo codice per ogni quota parte) deve riferirsi ad un solo specifico intervento (per es. un codice potrà riferirsi solo al prato umido; un codice non potrà riferirsi contemporaneamente ad un prato umido e ad una macchia radura, F2, ecc.);
- G.2. del titolo e della descrizione analitica dell'intervento che dovrà riportare:
 - G.2.1. **la motivazione** a supporto del perseguimento della soluzione delle criticità e dell'obiettivo di tutela della biodiversità;
 - G.2.2. **il miglioramento delle performance ambientali** ottenibili con l'adozione collettiva degli interventi (eccetto quelli relativi all'esercizio della cooperazione), in particolare in comparazione con i risultati ottenibili con l'adozione di un singolo Tipo di operazione come quelli già previsti dalla Misura 10 "Pagamenti agro climatico ambientali" o dal Tipo di operazione 4.4.01 "Investimenti non produttivi" (o quelli di una singola azione già prevista dalle misure agroambientali delle passate programmazioni di sviluppo rurale);
 - G.2.3. **il coordinamento/le sinergie** esistenti con gli altri interventi;
 - G.2.4. **le prospettive di mantenimento degli interventi**, al termine della durata del progetto ambientale locale. Le prospettive di mantenimento devono essere riferite esclusivamente agli investimenti non produttivi descritti al paragrafo 6, ad esclusione di quelli relativi alla piantumazione di specie arboree e/o arbustive e devono essere descritte come interventi di manutenzione previsti durante e dopo l'arco temporale di realizzazione del progetto. Tali interventi di manutenzione devono essere riferiti a tutta la durata relativa alla "stabilità delle operazioni", così come definita dall'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, fermo restando il vincolo di destinazione d'uso di cui all'art. 19 della L.R. n. 15/1997;
- G.3. dei nominativi dei sottoscrittori dell'accordo di cooperazione che si sono impegnati all'attuazione dell'intervento e per ciascun nominativo sottoscrittore:
 - G.3.1 **l'estensione e la localizzazione della Superficie di Applicazione di Progetto** (vedi successivo punto H.) che rappresenta la superficie in cui si applica uno specifico intervento (ad eccezione degli interventi relativi alle attività di cooperazione per le quali le superfici non devono essere indicate);
 - G.3.2 **qualora sia beneficiario**, deve essere riportato il **sostegno suddiviso per categorie** secondo il dettaglio riportato nel paragrafo 6. "Spese ammissibili" del presente bando;
- G.4. del cronoprogramma, specifico per ogni Tipo di intervento, redatto in relazione agli obiettivi specifici da perseguire, con espressa previsione del termine previsto per

l'ultimazione dei lavori che non potrà superare il limite fissato al paragrafo 14. "Specifiche per i tempi di realizzazione degli interventi";

- G.5. del dettaglio delle attività di cooperazione con il relativo fabbisogno finanziario complessivo e secondo il dettaglio riportato al successivo paragrafo 6 "Spese ammissibili" - Costi di esercizio della cooperazione - lettere a), b) e c);
 - G.6. per ogni investimento non produttivo, del computo metrico estimativo dei lavori previsti;
 - G.7. dell'ammontare dei costi unitari per tutte le componenti per ogni investimento non produttivo;
 - G.8. del fabbisogno finanziario totale di ogni intervento e di ogni quota parte dell'intervento effettuata dal singolo beneficiario oltre alla sommatoria complessiva per progetto dei fabbisogni totali degli interventi. Il progetto sarà considerato non ammissibile se tale sommatoria risulterà essere superiore alla soglia di 200.000 € oppure inferiore a 20.000 € (Si fa presente che anche qualora nei documenti progettuali e nei conteggi allegati alla domanda vi fossero errori rispetto alla sommatoria totale, si farà riferimento alla sommatoria delle parti analitiche del progetto così come determinata ed eventualmente corretta in istruttoria).
- H. **la definizione della Superficie di Applicazione del Progetto (di seguito S.A.P.)**, che identifica il territorio oggetto di uno specifico intervento

H.1. **La S.A.P. è costituita da poligoni**

Tali poligoni sono definiti con le metodologie già riportate al precedente punto B.

H.2. **I poligoni devono essere specifici per ogni specifico intervento.**

Un poligono deve riferirsi ad uno solo specifico intervento: per es.: la superficie a prato umido, una superficie occupata da un boschetto, una superficie dove si intende realizzare un canale adduttore delle acque, ecc.

Un poligono può riguardare più interventi della medesima tipologia, per es. più prati umidi. Un poligono non potrà mai riguardare gli interventi connessi all'esercizio della cooperazione.

Si specifica che sono ammessi diversi poligoni, anche se relativi ad uno specifico medesimo intervento, a condizione che non risultino contigui (siano, cioè separati geograficamente).

Ogni poligono dovrà essere corredato con l'indicazione del codice del singolo intervento da attuare.

H.3. **Ogni poligono deve riportare la sua estensione e il codice del singolo intervento da attuare.**

Con riferimento all'estensione complessiva della S.A.P., si dovrà tenere conto che i diversi poligoni o le diverse parti di poligoni che si sovrappongono sono computabili nella S.A.P. solo una volta ai fini dell'applicazione dei criteri di selezione territoriali di cui al paragrafo 11.; a tal fine, AGREA realizzerà l'intersezione dei poligoni con le diverse zonizzazioni attraverso il proprio Sistema Informativo Geografico.

H.4. **Il poligono deve essere inserito nello shape file dell'unità territoriale a cui appartiene, che verrà allegato alla domanda di sostegno**

Per ognuna delle diverse unità territoriali, denominata con uno specifico codice numerico attribuito dal SIAG nel quadro localizzazione, dovrà essere allegato alla domanda di sostegno uno Shape File.

H.5. **Ogni poligono deve essere caratterizzato da una relazione funzionale**

Un poligono è ammissibile in base alla relazione funzionale esistente tra uno specifico intervento e la superficie oggetto della sua attuazione, con riferimento alle criticità e agli obiettivi di tutela della biodiversità.

3. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dal Tipo di operazione 16.5.01 “Salvaguardia della biodiversità regionale” le seguenti tipologie di beneficiari:

- Imprese agricole singole e associate;
- altri gestori del territorio incluso ONLUS ambientaliste, Enti pubblici, Proprietà collettive.

I beneficiari degli aiuti di cui al presente bando, devono possedere alla data di presentazione della domanda di sostegno, i seguenti requisiti di ammissibilità:

- a. essere regolarmente iscritti all’Anagrafe delle Aziende Agricole, con situazione dei dati debitamente validata, conformemente a quanto previsto dal R.R. n. 17/2003 e dalla determinazione dirigenziale n. 19019 del 28/11/2016 “R.R. 17/2003 - Rideterminazione del contenuto informativo dell’anagrafe delle aziende agricole e della fonte documentale telematica - Ridefinizione dell’Allegato A), approvato con determinazione n. 15462/2012” così come modificata dalla determinazione dirigenziale n. 3219 del 03/03/2017 “R.R. 17/2003 - Integrazioni al punto 10 dell’Allegato A) della determinazione n. 19019 del 28 novembre 2016;
- b. per le superfici dove si applichino interventi di gestione di superfici o di investimenti non produttivi di cui all’art. 17, comma 1, lettera d) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, essere in possesso di regolare titolo di conduzione della superficie oggetto di intervento, presente nel proprio fascicolo aziendale validato e inserito nell’Anagrafe delle Aziende Agricole;
- c. per le superfici non di proprietà del beneficiario, nel caso di realizzazione di investimenti non produttivi, essere in possesso del nulla-osta del proprietario che attesti il suo assenso alla realizzazione degli investimenti e della dichiarazione del proprietario con cui si attesti di essere a conoscenza del vincolo di cui all’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e di destinazione d’uso stabilito per gli investimenti in attuazione della L.R. n. 15/1997;
- d. essere regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese, ovvero nella sezione del Repertorio Economico Amministrativo della Camera di Commercio territorialmente competente, fatta eccezione per gli enti pubblici, gli organismi di diritto pubblico e i soggetti riconosciuti o costituiti sulla base di leggi regionali/nazionali per i quali non sussista l’obbligo di iscrizione in base alla legislazione vigente;
- e. avere una posizione previdenziale regolare (regolarità contributiva). Il requisito sarà verificato in sede di istruttoria della domanda di sostegno e al momento della liquidazione dello stesso;
- f. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla normativa in vigore, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.

L’Ente pubblico promotore dell’accordo di cooperazione locale potrà inoltre presentare domanda di sostegno anche per i costi di cooperazione di cui al successivo paragrafo 6. “Spese ammissibili”.

Si specifica che l’accertamento della mancanza di uno o più dei requisiti suddetti costituisce motivo di non ammissibilità della domanda di sostegno o di revoca dei sostegni finanziari già erogati o da erogare con la domanda di pagamento.

La Regione Emilia-Romagna non può beneficiare degli aiuti previsti dal Tipo di operazione 16.5.01.

4. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili al presente bando esclusivamente gli interventi, le superfici ed i beneficiari previsti nell'accordo di cooperazione.

Gli accordi di cooperazione possono prevedere la presenza dei soggetti di seguito indicati: imprenditori agricoli; Enti Pubblici; altri soggetti gestori del territorio incluso ONLUS ambientaliste. È comunque obbligatoria la partecipazione durante l'intero ciclo di vita del progetto, di almeno una impresa agricola e del soggetto che assicura il proseguimento delle attività di animazione concertativa.

Possono essere ammesse le superfici di proprietà pubblica e le superfici di proprietà privata di imprese agricole.

Sono ammissibili al Tipo di operazione 16.5.01 solo le superfici ricadenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna. Non possono essere ammesse aree ricadenti in territori di altre Regioni.

4.1. Specifiche per le condizioni di ammissibilità

È escluso dall'ammissibilità il progetto ambientale locale che:

- consegua un punteggio relativo ai soli criteri connessi alle componenti progettuali, di cui al successivo paragrafo 11. "Selezione delle domande di sostegno", inferiore a 10;
- la cui dimensione complessiva dei costi risulti inferiore a 20.000 euro comprensivi di IVA o superiore a 200.000 euro comprensivi di IVA.

5. Tipo di sostegno e aliquote

Il sostegno previsto dal Tipo di operazione è un contributo in conto capitale su una spesa massima ammissibile. Il sostegno è concesso sotto forma di sovvenzione globale come previsto dall'art. 35 comma 6, del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Il contributo sarà il 100% della spesa ammissibile.

I costi di cooperazione non potranno superare il 5% del valore di progetto, come quantificato in sede di istruttoria.

6. Spese ammissibili

Le spese ammissibili potranno riguardare le seguenti tipologie di attività:

- esercizio della cooperazione (attività di animazione e di sensibilizzazione sul territorio, formulazione del progetto e formalizzazione dell'accordo con la compagine coinvolta);
- realizzazione del progetto (investimenti non produttivi, attività di gestione delle superfici condotte nel rispetto dei requisiti e degli impegni dei bandi dei tipi di operazione 10.1.07, 10.1.09 e 10.1.10 della M 10).

Di seguito si riportano in dettaglio le categorie di spese ammissibili.

Costi di esercizio della cooperazione

Sono costi che rappresentano spese ammissibili se sostenute dall'Ente proponente l'accordo. Tali costi sono riferiti alle seguenti voci:

a) animazione:

- acquisti di spazi pubblicitari e publi-redazionali su riviste e carta stampata;

- inviti su carta stampata;
 - consulenze a supporto dell'animazione.
- b) definizione dell'accordo di cooperazione:
- consulenze per la definizione dell'accordo di cooperazione approvato.
- c) progettazione:
- consulenze per la redazione del progetto.

Costi di realizzazione del progetto

Tali costi sono riferiti alle seguenti voci:

a) spese per investimenti non produttivi:

creazione ex novo o ripristino di habitat naturali e seminaturali, quali:

- alberi isolati o in filare, siepi, boschetti, stagni e laghetti, rispondenti alle caratteristiche strutturali di cui alla Tabella a) - 10.1.09 - "Caratteristiche strutturali degli spazi naturali e seminaturali del paesaggio agrario" e di cui alla Tabella b) 10.1.09 - "Elenco delle specie arboree ammesse per il tipo di operazione 10.1.09" del Tipo di operazione 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario" della Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" del PSR 2014/2020 e così come specificato nei relativi bandi di attuazione;
- prati umidi, complessi macchia-radura e ambienti variamente strutturati con funzioni di collegamento ecologico, realizzati su superfici a seminativo contigue e rispondenti alle caratteristiche strutturali di cui alla Tabella c) - 10.1.10 - "Caratteristiche strutturali delle tipologie ambientali oggetto di ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali" e di cui alla Tabella b) 10.1.10 - "Elenco delle specie arboree ammesse per il tipo di operazione 10.1.10", del Tipo di operazione 10.1.10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000" della Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" del PSR 2014/2020 e così come specificato nei relativi bandi di attuazione.

Con riferimento agli habitat di cui ai Tipi di operazione 10.1.09 e 10.1.10, si specifica che sono da includere tra le spese per investimenti non produttivi:

- l'acquisto di piante arboree e/o arbustive;
 - le operazioni di messa a dimora di piante arboree e/o arbustive;
 - la realizzazione/rifacimento di:
 - stagni e/o laghetti;
 - prati umidi;
 - canali adduttori e di scolo delle acque;
 - argini con sponde dolcemente digradanti;
 - isolotti con sponde dolcemente digradanti;
 - depressioni;
 - sagomature;
 - manufatti e tubazioni per la regimazione delle acque (per es: paratoie ecc.).
- b) spese di gestione di superfici:

sono spese che vengono parametrize agli stessi sostegni unitari definiti in applicazione dei Tipi di operazione 10.1.07, 10.1.09 e 10.1.10 della Misura 10 “Pagamenti Agro-climatico-ambientali” del PSR 2014-2020. Tali spese sono in ogni caso da ricondurre ai costi semplificati, così come definiti dalle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” approvati in Conferenza Stato-Regioni dell’11 febbraio 2016 e con particolare riferimento all’articolo 67, par. 1 lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Pertanto, le spese di gestione di superfici saranno ammissibili solo se le attività sono condotte nel rispetto delle condizioni di ammissibilità e degli impegni di cui ai bandi dei tipi di operazione di riferimento. Limitatamente al Tipo di operazione 10.1.07, il rispetto di quanto stabilito dalle condizioni di ammissibilità del relativo bando, si considera anche qualora le superfici risultino diverse da praticoltura estensiva.

Si specifica che le spese di gestione di superfici, durante il loro corso di attuazione e preliminarmente alla presentazione della domanda di pagamento, saranno oggetto di “controlli in itinere”, finalizzati a garantire la loro corretta esecuzione da parte dei beneficiari.

Tali “controlli in itinere” prescindono da quelli da effettuarsi successivamente alla presentazione delle domande di pagamento e saranno effettuati sulla base di un campionamento autonomo secondo le modalità stabilite, in accordo con AGREA, dal Gruppo Tecnico di Valutazione di cui al successivo paragrafo 12. Le spese ammissibili saranno pertanto quelle relative alle attività che risulteranno, a seguito dei controlli in itinere, congrue con i requisiti e gli impegni stabiliti dai predetti bandi.

Saranno considerate ammissibili esclusivamente le spese riferite a cicli annuali completi di attività di gestione.

7. Spese non ammissibili e limitazioni specifiche

Non saranno considerati ammissibili:

- spese per attività connesse a redazione e/o modifiche e/o integrazioni, di misure regolamentari e/o volontarie già approvate o da attuare per la tutela della biodiversità, nelle aree protette, incluso le aree della Rete Natura 2000;
- spese per acquisto di attrezzature informatiche e/o macchine agricole e/o altri beni mobili e immobili;
- spese per interventi realizzati/avviati antecedentemente alla data di presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività connesse ai costi di cooperazione che potranno essere ammissibili se non sostenuti antecedentemente alla data di approvazione del presente bando. Si precisa che un intervento si considera avviato qualora risulti già sostenuta la spesa, anche solo parzialmente e a qualunque titolo (es. acconto, caparra confirmatoria), oppure se risultano già svolte operazioni di gestione;
- spese di personale impegnato nelle attività, dipendente a tempo indeterminato e/o quello con contratto a tempo determinato e/o con rapporto subordinato definito da altri istituti contrattuali;
- spese sostenute oltre il termine previsto per la rendicontazione, e/o oltre la data di presentazione della domanda di pagamento;
- spese relative a documenti con quietanze di pagamento successive alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione e/o successive alla data di presentazione della domanda di pagamento;
- spese di noleggio attrezzature ed investimenti finanziati con contratto di locazione finanziaria (leasing);

- spese per l'acquisto di materiale usato;
- spese per l'acquisto di terreni;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- IVA ed altre imposte e tasse ad eccezione dei soggetti per i quali l'IVA non è recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA. Questi ultimi dovranno indicare in domanda gli importi di spesa a lordo dell'IVA nel campo "imponibile" e dovranno inoltre selezionare nel quadro "dichiarazioni" l'apposita dichiarazione che attesti di trovarsi in tale condizione;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- oneri riconducibili a contributi in natura;
- spese per gestione di superfici diversi dai costi semplificati di cui al precedente paragrafo 6. "Spese ammissibili" – Costi di realizzazione del progetto – lettera b. A tal proposito si specifica che le spese relative alle attività che risulteranno, a seguito dei controlli in itinere di cui al paragrafo 6., incongrue con i requisiti e gli impegni stabiliti dai bandi per le condizioni di ammissibilità e per gli impegni di cui ai tipi di operazione 10.1.07, 10.1.09 e 10.1.10, non saranno ammissibili e non dovranno essere presentate nella domanda di pagamento per non incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014;
- spese per gestione di superfici non corrispondenti, per estensione ed ubicazione a quelle identificate nella cartografia progettuale approvata;
- spese relative ad attività di gestione di superfici riferite a cicli inferiori all'anno;
- spese per attività di cooperazione sostenute da soggetti diversi dall'Ente pubblico promotore dell'accordo/progetto;
- costi sostenuti in tempi diversi da quelli di vigenza del progetto ambientale locale.

Non sono in nessun caso ammissibili spese sostenute da beneficiari per l'acquisto di beni e servizi forniti da sottoscrittori dell'accordo o dall'amministrazione pubblica che propone e approva l'accordo.

8. Congruità della spesa

La valutazione di congruità delle spese, ad eccezione delle spese relative ai costi semplificati per le attività di gestione delle superfici, deve essere effettuata attraverso la comparazione di preventivi di spesa, da allegare alla domanda di sostegno, con esclusione dei beneficiari Enti Pubblici ed organismi di diritto pubblico per i quali si rimanda al successivo paragrafo 8.1.

Per le attività di gestione delle superfici corrispondenti a quelle previste dai Tipi di operazione 10.1.07, 10.1.09 e 10.1.10 della Misura 10, il sostegno congruo per unità di superficie è quello stabilito nel PSR 2014-2020 per i medesimi tipi di operazione.

Per gli interventi corrispondenti a quelli previsti dal Tipo di operazione 4.4.01 della Misura 4, o per tutti gli interventi diversi dalle attività di gestione delle superfici, la congruità della spesa ammissibile è quella individuata sulla base della comparazione:

- di tre preventivi di spesa;
- in caso di categorie di opere i cui prezzi standard sono rinvenibili sulla base di prezzari regionali, tra un computo metrico estimativo redatto in base a tali categorie di opere e di 2 preventivi di spesa, allo scopo di valutare che la valutazione di mercato non sia inferiore ai costi individuati dai medesimi prezzari.

I prezzi utilizzabili per la definizione dei costi ammissibili sono quelli approvati con gli atti sotto riportati:

- Deliberazione di Giunta regionale n. 367 del 15 aprile 2015 “Aggiornamento elenco prezzi degli interventi di forestazione” con riferimento ai prezzi degli interventi di forestazione;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 1834 del 26 novembre 2007 “Approvazione ed assunzione quale strumento istruttorio del prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura - adeguamento 2007” con riferimento ai prezzi per opere e interventi in agricoltura. Di tale prezzario sono disponibili gli aggiornamenti e integrazioni sul sito della Regione Emilia-Romagna ER-Agricoltura e Pesca;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 2185 del 13 dicembre 2016 di aggiornamento dell’Elenco regionale dei prezzi per lavori e servizi in materia di difesa del suolo, della costa e bonifica, indagini geognostiche, rilievi topografici e sicurezza.

Per le spese ammissibili si applicano, per quanto compatibile con il presente Tipo di operazione, gli articoli da 65 a 71, del capo III “Ammissibilità delle spese e stabilità” del Reg. (UE) n. 1303/2013 e l’art. 60 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” approvate in Conferenza Stato-Regioni dell’11 febbraio 2016.

I preventivi dovranno essere confrontabili e pertanto dovranno essere richiesti dal beneficiario, presentando ai potenziali fornitori, selezionati dal beneficiario con criteri che ne salvaguardino il vantaggio competitivo, la medesima descrizione dei lavori, sulla base della quale gli offerenti presenteranno i loro preventivi.

Il beneficiario dovrà tenere traccia documentale delle richieste inoltrate e delle risposte ricevute, al fine di dimostrare l’effettiva esecuzione della ricerca di mercato. Il beneficiario non potrà prendere in considerazione nel raffronto, preventivi non richiesti o, seppur diversi, forniti o acquisiti dal medesimo offerente o da ditte ad esso collegate.

I preventivi, oltre a essere debitamente sottoscritti dal soggetto fornitore e a descrivere nel dettaglio le caratteristiche tecniche e tipologiche del bene/servizio, devono riportare almeno le seguenti informazioni:

- Prezzo;
- Data di formulazione e termine di validità del preventivo (che dovrà essere successivo alla data di presentazione della domanda di sostegno).

I preventivi idonei alla comparazione dovranno essere analizzati in un quadro di raffronto come da Allegato A al presente bando, in base al quale il beneficiario procederà quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, sia ritenuto il più idoneo.

Nel caso la scelta non ricada sul preventivo più economico, è necessario che il soggetto richiedente allegghi alla domanda di sostegno una relazione tecnico/economica, in cui sia riportata la motivazione della scelta del preventivo ritenuto il più idoneo.

Nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, o comunque in tutti gli altri casi per i quali non sia possibile reperire il numero minimo di differenti preventivi comparabili tra di loro, occorre documentare il fallimento o l’impossibilità di effettuazione della ricerca di mercato, predisponendo una dichiarazione, da allegare alla domanda di sostegno, nella quale si dimostri l’impossibilità di individuare altri fornitori concorrenti, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura.

Per i servizi riconducibili ai costi di cooperazione (tali costi per essere riconoscibili devono essere sostenuti esclusivamente dall’ente pubblico promotore dell’accordo/progetto), per la scelta del soggetto cui affidare l’incarico dovranno essere applicate le regole generali della normativa sugli appalti pubblici, di cui al paragrafo successivo.

Nel caso di mancanza di offerte oggetto di comparazione ed assenza o inconsistenza delle succitate relazioni attestanti l'impossibilità di individuare altri soggetti fornitori ovvero di dichiarazioni incomplete o non esaustive a giudizio dei competenti Uffici istruttori, si procederà allo stralcio della spesa e della relativa attività dal progetto.

8.1 Beneficiari enti pubblici ed organismi di diritto pubblico

Nel caso di beneficiari Enti Pubblici ed organismi di diritto pubblico, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti pubblici (D.lgs. n. 50/2016).

In sede di presentazione della domanda di sostegno, il beneficiario dovrà unicamente indicare in apposito modello di cui all'Allegato B l'importo preventivato e il tipo di procedura di selezione del fornitore che sarà adottata per ogni acquisizione prevista nel Progetto.

Nel caso il Progetto sia ammesso a contributo, il beneficiario dovrà attivare una procedura di selezione dei fornitori, secondo quanto disciplinato dal citato D.lgs. n. 50/2016.

Una volta selezionati i soggetti aggiudicatari della fornitura dei beni/servizi e comunque almeno 90 giorni prima della presentazione di una domanda di pagamento, il beneficiario deve presentare, utilizzando il sistema informativo (SIAG), nelle modalità definite da AGREA e reperibili sul sito internet dell'Agenzia medesima - una "comunicazione integrativa" all'istanza di sostegno:

- con la eventuale rimodulazione del quadro economico conseguente ai ribassi ottenuti;
- le informazioni e la documentazione relativa alle procedure adottate al fine di documentarne la regolarità.

Per ciascuna procedura di selezione adottata dovrà essere fornita, in particolare, la seguente documentazione:

- atto che dispone e attiva la procedura a contrarre;
- nel caso di "affidamento diretto", per ciascuna aggiudicazione, almeno tre preventivi;
- una breve relazione tecnico/economica di comparazione, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma del Responsabile del procedimento;
- provvedimento di aggiudicazione;
- copia del contratto da stipulare o già stipulato;
- quadro economico dei costi del Progetto aggiornati a seguito dello svolgimento delle procedure di gara;
- copia degli avvisi, dei comunicati, delle delibere e degli atti, della validazione del progetto, dei bandi e dei verbali che permettono di documentare l'effettuazione delle fasi di selezione del contraente in base alle normative generali sugli appalti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
- check list di autovalutazione di cui alla determinazione dirigenziale n. 3863/2017;
- dichiarazione del Responsabile del procedimento circa il rispetto della normativa appalti (D.lgs. n. 50/2016).

La conformità degli interventi con gli obblighi derivanti dalla legislazione UE, dalla legislazione nazionale o dal Programma di Sviluppo Rurale, con particolare riferimento a quelli in materia di appalti pubblici, sarà oggetto di controllo amministrativo come previsto all'art. 48 del Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 e dall'art. 21 "Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici" del D.M. n. 1867/2018.

I Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca competenti per territorio all'istruttoria, effettuano entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione integrativa, l'istruttoria della documentazione

pervenuta adottando apposita check list di controllo e prevedendo eventuali ulteriori accertamenti per la verifica di quanto indicato nella check list di autovalutazione presentata.

Gli Uffici istruttori potranno richiedere chiarimenti e/o integrazioni alla suddetta documentazione. In tale ipotesi, i chiarimenti e/o integrazioni dovranno essere forniti entro 10 giorni consecutivi, calcolati dalla data di ricevimento della formale richiesta.

Al termine dell'istruttoria il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente con apposito atto del Responsabile conferma o ridetermina la spesa ammissibile a finanziamento e comunica al beneficiario l'esito del controllo effettuato sulle procedure di selezione ed aggiudicazione. Il contributo concesso è rideterminato sulla base dei ribassi ottenuti e della documentazione presentata in sede di comunicazione integrativa. Le rimodulazioni degli importi concessi inizialmente, operate a seguito di ribassi d'asta, non potranno essere utilizzate dal beneficiario per l'esecuzione di ulteriori interventi o per coprire lievitazioni di costi degli interventi previsti nel Progetto.

Il controllo delle procedure di aggiudicazione suddetto non sospende l'iter procedurale e pertanto rimane nella facoltà del beneficiario procedere alla stipula dei contratti anche prima di ricevere l'esito del controllo.

Qualora dall'istruttoria di controllo delle procedure di selezione dei fornitori o degli esecutori delle opere non dovessero essere riscontrate irregolarità, la procedura di controllo si intenderà conclusa per la parte verificata.

Se si dovessero riscontrare irregolarità, esse verranno comunicate al beneficiario affinché metta in atto le opportune azioni correttive. Nel caso le stesse irregolarità persistessero all'atto della domanda di pagamento a saldo, si darà luogo all'applicazione delle eventuali sanzioni o riduzioni fino alla revoca del contributo concesso, secondo le modalità che saranno definite con specifico atto dall'amministrazione regionale.

8.2 Periodo di eleggibilità delle spese e criteri di imputazione

Il periodo di eleggibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno e termina in corrispondenza del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento di cui al successivo paragrafo 16. L'eleggibilità delle spese relative ai costi di cooperazione decorre dalla data di approvazione del presente bando.

Le spese si intendono sostenute nel periodo di eleggibilità se:

- l'obbligazione giuridica originaria alla base della spesa: è sorta dopo la data di presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione delle attività di cooperazione il cui periodo di eleggibilità decorre successivamente alla data di approvazione del presente bando; è comunque conclusa entro il periodo di esecuzione del progetto definito nell'atto di concessione;
- la fattura o documento equivalente riferiti alle suddette obbligazioni giuridiche devono essere comunque emessi nel periodo di eleggibilità come sopra definito;
- il relativo pagamento è stato eseguito (data della valuta) prima della presentazione all'Organismo Pagatore della domanda di pagamento. Nel caso di pagamenti effettuati da enti pubblici, il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria.

Si precisa che un investimento si considera avviato nei seguenti casi:

- risulta già pagato, anche solo parzialmente e a qualunque titolo (es. acconto, caparra confirmatoria);
- è stato consegnato (con riferimento al DDT o fattura accompagnatoria) nel caso di acquisto di un bene.

- è stata presentata comunicazione di inizio attività nel caso di opere / lavori. Si precisa che un'attività di gestione di superfici si considera avviata se risulta eseguita anche una sola delle attività previste nel complesso dai tipi di operazione 10.1.07, 10.1.09 e 10.1.10 della Misura 10 (sfalcio, potature, lavorazioni, controllo vegetazione spontanea, ecc.).

Per essere ammissibile una spesa deve rispondere ai seguenti requisiti:

- essere chiaramente imputata al soggetto beneficiario;
- essere strettamente connessa alle attività previste dal progetto;
- non risultare sostenuta da altri contributi provenienti da altri programmi comunitari, nazionali, regionali o comunque sostenuta da altri programmi pubblici, fatti salvi eventuali benefici fiscali erga omnes non classificati come aiuti di stato;
- rientrare in una delle categorie di spesa ammissibile indicate nel presente bando;
- corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente sostenuti (esborso monetario), ad eccezione delle spese di cui ai costi semplificati, per le quali non sussiste l'obbligo di documenti giustificativi di spesa; per i costi semplificati la spesa si intende sostenuta con la corretta effettuazione delle attività di gestione delle superfici a cui si riferiscono e previste in progetto (attuazione dei Tipi di operazione 10.1.07, 10.1.09 e 10.1.10);
- essere registrata nella contabilità dei beneficiari ed essere chiaramente identificabile (tenuta di contabilità separata del progetto o utilizzo di un codice che permetta di identificare in maniera chiara la contabilità del progetto (ex comma 1, lett. c), co. i) dell'art. 66 del Regolamento (UE) n. 1305/2013); al fine di tracciare in modo univoco e coerente le spese del progetto i beneficiari dovranno provvedere all'indicazione sui documenti di spesa del codice di intervento di cui al precedente paragrafo 2.3 e del codice CUP che verrà indicato dalla Regione. I soggetti e gli organismi pubblici provvederanno autonomamente alla richiesta del CUP e dovranno rispettare nei pagamenti le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni;
- essere sostenuta nel rispetto dei criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità e dei regolamenti di contabilità del beneficiario;
- essere pagata con le modalità previste nelle presenti disposizioni;
- essere rendicontata mediante la presentazione di domande di pagamento.

9. Presentazione delle domande di sostegno

La domanda di sostegno "multiazienda e multifirma" deve essere presentata dall'Ente pubblico proponente l'accordo di cooperazione locale, utilizzando la specifica piattaforma del sistema informativo (SIAG), resa disponibile sul sito di AGREA, secondo le procedure e le modalità definite dallo stesso Organismo Pagatore Regionale nella "PROCEDURA OPERATIVA GENERALE per la presentazione delle domande – Reg. (UE) 1305/2013 – Programma di sviluppo rurale 2014-2020", disponibile sul sito <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>.

Ai fini del presente bando, la sottoscrizione delle domande dovrà avvenire attraverso l'apposizione di firma autografa di ciascun beneficiario sottoscrittore dell'accordo di cooperazione locale sulla stampa cartacea della domanda. Essendo prevista la firma di ciascun partecipante all'accordo, non potrà essere utilizzata la modalità di protocollazione con firma digitale.

Le domande che non conterranno la sottoscrizione di tutti i beneficiari dell'accordo di cooperazione locale non saranno considerate ricevibili.

I partecipanti all'accordo che non sono beneficiari di alcun sostegno nell'ambito dell'operazione oggetto di domanda, non dovranno sottoscrivere la domanda di sostegno ma unicamente l'accordo di

cooperazione.

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta ai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca regionali.

La domanda di sostegno è unica anche qualora le superfici oggetto degli interventi o Superficie di Applicazione del Progetto (S.A.P., vedi paragrafo 2.3. lettera H.) ricadano in territori di più Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca competenti. In questo caso, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate per il presente Tipo di operazione è attribuita al Servizio Territoriale in cui è ubicata la maggior parte della S.A.P..

Ai fini dell'avvio del procedimento si comunica che le domande saranno istruite a partire dalla data di scadenza di presentazione delle domande di sostegno.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno è fissata al 1° luglio 2019, eventuale proroga del termine potrà essere disposta con atto del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca.

Tutta la documentazione tecnica, in dettaglio, inerente l'attuazione degli interventi dovrà essere allegata in forma dematerializzata alla domanda di sostegno e in particolare:

- i. l'accordo di cooperazione locale, debitamente sottoscritto;
- ii. il progetto ambientale locale;
- iii. copia dei documenti di identità in corso di validità di tutti i firmatari;
- iv. i preventivi analitici per gli interventi previsti nel progetto, da rendere nel numero e secondo le modalità definite nelle presenti disposizioni;
- v. il quadro di raffronto dei preventivi ed eventuale relazione tecnico – economica qualora necessaria secondo quanto stabilito dal presente bando;
- vi. le specifiche cartografie in formato Shape file come disposto dal presente bando.

Con riferimento ai precedenti punti iv e v qualora il beneficiario sia un'Amministrazione pubblica o un Organismo di diritto pubblico che attua una gara ad evidenza pubblica, si dovrà fornire esclusivamente l'indicazione dell'importo preventivato e del tipo di procedura/e di selezione del fornitore/i che sarà adottata per ogni acquisizione prevista nel progetto. È comunque fatta salva la necessità di comprovare e documentare successivamente in sede di "comunicazione integrativa", la modalità di determinazione in termini di congruità ed economicità dell'importo messo a base di gara.

Qualora l'ordinamento vigente lo preveda, la documentazione tecnica progettuale dovrà essere predisposta e firmata da un professionista abilitato ed iscritto all'Albo (vedi in particolare gli interventi previsti dal Tipo di operazione 10.1.10 della Misura 10 del PSR 2014-2020).

Inoltre, alla domanda di sostegno dovrà essere allegata sempre in forma dematerializzata:

- a) in caso di investimenti fissi da realizzare su superfici agricole che non siano di proprietà: nulla-osta del proprietario delle superfici che attesti il suo assenso alla realizzazione degli investimenti, o atto di sottomissione / convenzione per interventi realizzati da un ente pubblico su superfici di proprietà privata. Tali nulla-osta o atti devono contenere anche la dichiarazione del proprietario delle superfici agricole, su cui si intendono realizzare gli investimenti, con cui esso attesta di essere a conoscenza di quanto disposto dall'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 per quanto concerne la "stabilità delle operazioni" e dall'art. 19 della L.R. n. 15/1997 in merito al vincolo di destinazione d'uso;
- b) in caso di investimenti fissi in aree protette: richiesta di nulla-osta e/o per la valutazione di incidenza per i siti Rete Natura 2000, all'Ente di gestione. Il Servizio Territoriale competente in

fase istruttoria in ogni caso verificherà il rilascio del nulla-osta e/o l'esito della valutazione d'incidenza, ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno;

- c) l'elenco delle eventuali autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento, richieste/ottenute, con gli estremi di protocollo e l'indicazione dell'ente competente (a titolo esemplificativo: permesso di costruire; dichiarazione di nulla-osta del Consorzio di Bonifica competente per territorio con riferimento agli interventi che prevedano sommersione anche parziale delle superfici, valutazione di incidenza per interventi ricadenti in aree Natura 2000, atto di concessione delle aree demaniali, ecc.). Il Servizio Territoriale competente provvederà all'accertamento d'ufficio del rilascio di ogni autorizzazione necessaria.

Qualora non siano state rilasciate le documentazioni di cui ai precedenti punti a), b) e c), la domanda o l'intervento non potranno essere ammessi alla concessione del sostegno.

9.1 Dematerializzazione della documentazione allegata

Tutta la documentazione dovrà essere allegata alla domanda in forma digitalizzata. Solo per gli allegati che fossero costituiti da file di dimensioni superiori a 10 Mb, e non fossero separabili in file distinti di dimensioni inferiori, potrebbe non essere possibile l'upload sul sistema SIAG.

Si raccomanda pertanto di preparare la documentazione digitalizzata da allegare utilizzando formati ed opzioni di scansione che limitino al di sotto di tale soglia il volume dei file. Solo in casi residuali di effettiva impossibilità a caricare sul sistema SIAG taluni allegati, questi potranno essere fatti pervenire, al Servizio Territoriale competente per l'istruttoria, con nota di accompagnamento che indichi chiaramente a quale domanda si riferiscono, **entro gli stessi termini di scadenza** per la presentazione delle domande di sostegno, pena l'inammissibilità della domanda.

I documenti che sono previsti in originale (relazioni tecniche sottoscritte da professionisti, ecc.) devono essere allegati come documenti firmati digitalmente da chi li ha prodotti.

Per i documenti che vengono allegati in copia (ad es. l'accordo di cooperazione, i preventivi, i nulla-osta, ecc.) il beneficiario dovrà dichiarare in domanda di essere in possesso degli originali da cui sono state prodotte le copie allegate e di poterli mettere a disposizione dell'autorità competente per i controlli.

10. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del PSR 2014-2020, le risorse complessive disponibili per il presente bando ammontano ad Euro 2.784.100,00.

11. Selezione delle domande di sostegno

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 8.2.14.3.6.7. "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" del PSR 2014-2020.

Di seguito si descrivono i criteri di selezione delle domande di sostegno per il Tipo di operazione 16.5.01.

Criteri di selezione

Criteri territoriali

- aree Rete Natura 2000;
- aree ricadenti nei Piani territoriali ai sensi della L.R. n. 6/2005;
- aree interne;

- aree naturali protette (Parchi nazionali, interregionali e regionali, Riserve naturali, Paesaggi naturali e seminaturali protetti, Aree di riequilibrio ecologico);
- aree di pianura.

Criteri tecnici (subordinati ai criteri territoriali)

- progetti riguardanti il ripristino di ecosistemi forestali/agricoli per habitat e/o specie di interesse comunitario di cui all'Allegato 1 della Direttiva 2009/147/CE e agli Allegati 1 e 2 della Direttiva 92/43/CEE, con maggior numero di imprese agricole;
- progetti riguardanti piani di gestione dei siti Natura 2000 per habitat e/o specie di interesse comunitario di cui all'Allegato 1 della Direttiva 2009/147/CE e agli Allegati 1 e 2 della Direttiva 92/43/CEE con maggior numero di imprese agricole;
- progetti riguardanti il ripristino di ecosistemi forestali/agricoli esclusivamente di habitat e specie, diversi da quelli indicati ai precedenti punti, con maggior numero di imprese agricole.

Modalità per la determinazione della graduatoria

In tabella a) sono stati attribuiti pesi alle diverse priorità dei criteri territoriali, dei criteri tecnici, e delle componenti progettuali.

Ai fini della delimitazione delle aree prioritarie utilizzate per l'assegnazione delle priorità in base ai criteri territoriali, nella seguente tabella si riporta la lista delle cartografie delle zonizzazioni impiegate per l'assegnazione delle priorità previste dal presente Tipo di operazione.

Zonizzazione	Riferimento normativo
Rete Natura 2000	Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE
Aree ricadenti nei Piani territoriali ai sensi della L.R. 6/05	L.R. n. 6/2005
Aree interne: limitatamente alle aree progetto	Delibera di Giunta regionale n. 473/2016
Aree naturali protette: Parchi nazionali	L. n. 394/1991
Aree naturali protette: Parchi interregionali; Parchi regionali; Riserve naturali; Paesaggi naturali e seminaturali protetti; Aree di riequilibrio ecologico.	L.R. n. 6/2005
Aree di pianura	Fasce altimetriche dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali e Piano Territoriale Paesistico Regionale

Si specifica che le "Aree ricadenti nei Piani territoriali ai sensi della L.R. 6/2005" sono quelle aree ricadenti nelle individuazioni cartografiche di Piani territoriali già approvati ai sensi della L.R. n. 6/2005.

Nei criteri territoriali è stata attribuita la priorità massima ai progetti che si applicano su superfici ricadenti in Rete Natura 2000 e a scalare, con ordinamento decrescente sono assegnate priorità subordinate ai progetti ricadenti nelle altre tipologie territoriali.

Nei criteri tecnici la priorità più alta è stata attribuita ai progetti riguardanti il ripristino di ecosistemi forestali/agricoli per habitat e/o specie di interesse comunitario di cui all'Allegato 1 della Direttiva 2009/147/CE e agli Allegati 1 e 2 della Direttiva 92/43/CEE, con maggior numero di imprese agricole; a scalare con ordinamento decrescente sono assegnate priorità subordinate ai progetti che intervengono sulle altre tipologie di criteri tecnici indicati nella stessa tabella a) e con maggiore numero di imprese agricole.

Per i criteri connessi alle componenti progettuali vengono assegnati punteggi variabili qualora coesistano sia le criticità a carico della biodiversità locale, determinate da pratiche agricole nei siti della Rete Natura 2000 e cartografate sia le attività/investimenti in sinergia e in coordinamento tra loro che mirano alla soluzione delle criticità in modo incisivo.

Per determinare l'area di elezione dei progetti, quale insieme delle particelle catastali aggregate nell'ambito delle diverse S.A.P. a formare poligoni grafici identificati singolarmente, a seguito dell'adozione dei sistemi grafici nell'ambito delle domande di sostegno e pagamento, saranno considerati esclusivamente tali poligoni grafici. Qualora il perimetro di una SAP sia parzialmente incluso in una delle tipologie di criteri territoriali, tale superficie è considerata completamente appartenente a quella tipologia territoriale, fatta salva la tolleranza del 5% in base alla quale, i poligoni intersecati per meno del 5% della loro superficie sono esclusi dalla medesima tipologia territoriale.

L'attribuzione finale del punteggio di priorità in base ai criteri territoriali, è determinata tenendo conto della contemporanea presenza di superfici aventi priorità diverse. A tal fine si procede al calcolo della S.A.P. per ogni categoria corrispondente alle priorità indicate in tabella a) per i criteri territoriali.

Sulla base delle diverse aree prioritarie in cui ricadono i poligoni, si determina il corrispondente punteggio come segue: (punteggio di priorità) x (ettari di S.A.P. per specifica categoria / ettari di S.A.P. totale di progetto). Tale moltiplicazione deve essere eseguita per ognuna delle 5 priorità riportate in tabella a) per i criteri territoriali. La somma dei prodotti così ottenuti per ognuna delle 5 priorità costituisce punteggio finale di priorità in base ai criteri territoriali.

Il punteggio da assegnare al Progetto è costituito dalla somma dei valori ottenuti in base all'applicazione dei criteri territoriali, tecnici e delle componenti progettuali.

Si specifica che i punteggi connessi ai criteri territoriali potranno essere attribuiti esclusivamente sulla base di apposite dichiarazioni da effettuarsi nella domanda di sostegno con riferimento alle aree di applicazione prioritarie in cui ricadono le relative S.A.P.

Tabella a) - valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri territoriali e tecnici ed ulteriori priorità alle componenti progettuali.	
Tipologie di criteri territoriali	Punteggio di priorità
Priorità 1 - aree ricadenti in Rete Natura 2000	40
Priorità 2 - aree ricadenti nei Piani territoriali ai sensi della L.R. n. 6/2005	10
Priorità 3 - aree interne (Deliberazione di Giunta regionale n. 473/216 aree progetto, come riportate nell'Allegato C al presente bando)	5
Priorità 4 - aree naturali protette (Parchi nazionali, interregionali e regionali, Riserve naturali, Paesaggi naturali e seminaturali protetti, Aree di riequilibrio ecologico)	4
Priorità 5 - aree di pianura	1
Tipologie di criteri tecnici	Punteggio di priorità
Priorità 1 - progetti riguardanti il ripristino di ecosistemi forestali/agricoli per habitat e/o specie di interesse comunitario di cui all'Allegato 1 della Direttiva 2009/147/CE e agli Allegati 1 e 2 della Direttiva 92/43/CEE, con maggior numero di imprese agricole:	
- con un numero di imprese agricole coinvolte nel progetto fino a 2	3
- con un numero di imprese agricole coinvolte nel progetto da 3 a 5	5
- con un numero di imprese agricole coinvolte nel progetto da 6 ed oltre	8
Priorità 2 - progetti riguardanti piani di gestione dei siti Natura 2000 per habitat e/o specie di interesse comunitario di cui all'Allegato 1 della Direttiva 2009/147/CE e agli Allegati 1 e 2 della Direttiva 92/43/CEE con maggior numero di imprese agricole:	

- con un numero di imprese agricole coinvolte nel progetto fino a 2	0,5
- con un numero di imprese agricole coinvolte nel progetto da 3 a 5	1
- con un numero di imprese agricole coinvolte nel progetto da 6 ed oltre	2
Priorità 3 - progetti riguardanti il ripristino di ecosistemi forestali/agricoli esclusivamente di habitat e specie, diversi da quelli indicati alle precedenti priorità 1 e 2 dei criteri tecnici, con maggior numero di imprese agricole:	
- con un numero di imprese agricole coinvolte nel progetto fino a 2	0,05
- con un numero di imprese agricole coinvolte nel progetto da 3 a 5	0,15
- con un numero di imprese agricole coinvolte nel progetto da 6 ed oltre	0,3
Tipologie di criteri connessi alle componenti progettuali	<i>Punteggio di priorità</i>
<i>Definizione delle componenti progettuali che individuano nel contempo:</i>	<i>Da 1 a 20</i>
<ul style="list-style-type: none"> • criticità a carico della biodiversità, determinate da pratiche agricole nei siti della Rete Natura 2000, cartografate; • attività/investimenti in sinergia e in coordinamento tra loro che mirano alla soluzione delle criticità rilevate in modo incisivo. 	
Totale	100

La differenziazione delle posizioni ex-aequo dei progetti in graduatoria sarà determinata applicando in subordine i seguenti criteri:

- maggiore superficie delle S.A.P. ricadente in area Natura 2000;
- maggior numero di imprese agricole beneficiarie;
- maggior numero di beneficiari.

Non sono ammissibili domande di sostegno per progetti che realizzino un punteggio relativo ai soli criteri connessi alle componenti progettuali inferiore a 10.

Nell'ambito dei 20 punti assegnati alle Tipologie di criteri connessi alle componenti progettuali di cui alla precedente tabella a), sono dettagliate le seguenti ulteriori priorità, i cui punteggi sono assegnati da un Gruppo tecnico di Valutazione di cui al successivo paragrafo 12 e secondo i dettagli riportati in Tabella 1).

Tabella 1) Elenco delle componenti progettuali valutate dal GTV e relativo range di punteggi assegnabili.

COMPONENTI DEL PROGETTO AMBIENTALE LOCALE		Punteggi
A. Obiettivo di tutela biodiversità che si intende perseguire		
A.4.	Congruità/coerenza nella descrizione dell'obiettivo di tutela della biodiversità con i punti A.1., A.2. del paragrafo 2.3.	0 ^(a) - 1,5
B. Territorio interessato dall'obiettivo di tutela della biodiversità		
B.1.*	Congruità/coerenza del territorio obiettivo tutela biodiversità oggetto di individuazione topografica di cui alla lettera B.1. con gli obiettivi di tutela definiti alla lettera A di cui al paragrafo 2.3.	0 ^(a) - 1
B.2.*	Congruità/coerenza del territorio obiettivo tutela biodiversità oggetto di individuazione topografica di cui alla lettera B.2. con gli obiettivi di tutela definiti alla lettera A di cui al paragrafo 2.3.	0 ^(a) - 0,5
* In caso di utilizzazione dei sistemi di coordinate di cui al punto B.2. del par. 2.3, dovrà essere dichiarato il sistema di coordinate utilizzate, pena la non assegnazione del punteggio.		
C. Criticità da risolvere e Aree interessate dalle criticità		

C.1.	Congruià/coerenza nella descrizione delle criticità che deve riportare le motivazioni che indicano come le attività agricole che le determinano impattano sull'obiettivo di tutela della biodiversità che si intende perseguire.	0 ^(a) – 1,5
C.2.**	Congruià/coerenza della criticità oggetto di individuazione topografica di cui alla lettera C.2. con la descrizione di cui al punto C.1. del paragrafo 2.3.	0 ^(a) – 1
** In caso di utilizzazione dei sistemi di coordinate di cui al punto B.2. del par. 2.3, dovrà essere dichiarato il sistema di coordinate utilizzate, pena la non assegnazione del punteggio.		
D. Attività di animazione		
D.1.	Congruià/coerenza della descrizione delle attività di animazione che si intendono attuare fino al termine della durata del progetto ambientale locale e in particolare quelle finalizzate al processo decisionale per la scelta degli interventi da attuare	0 - 1,5
F. Obiettivi specifici		
F.1.	Congruià/coerenza della descrizione degli obiettivi specifici con le soluzioni da perseguire	0 - 1,5
G. Elenco degli interventi		
G.2.1.	Congruià/coerenza della motivazione connessa all'intervento descritto a supporto del perseguimento della soluzione delle criticità e dell'obiettivo di tutela della biodiversità	0 - 3 ^(b)
G.2.2.	Congruià/coerenza della descrizione del miglioramento delle performance ambientali ottenibili con l'adozione collettiva, in particolare in comparazione con i risultati ottenibili con l'adozione di un singolo Tipo di operazione come quelli già previsti dalla Misura 10 "Pagamenti agro climatico ambientali" (o quelli di una singola azione già prevista dalle misure agroambientali delle passate programmazioni di sviluppo rurale) o dal Tipo di operazione 4.4.01 "Investimenti non produttivi"	0 - 1
G.2.3.	Congruià/coerenza della descrizione del coordinamento/ sinergie con gli altri interventi	0 - 1
G.2.4.	Congruià/coerenza delle prospettive di mantenimento riferite esclusivamente agli investimenti non produttivi descritti al paragrafo 6, ad esclusione di quelli relativi alla piantumazione di specie arboree e/o arbustive***, e descritte come interventi di manutenzione previsti durante e dopo l'arco temporale di realizzazione del progetto. Tali interventi di manutenzione devono essere riferiti a tutta la durata relativa alla "stabilità delle operazioni", così come definita dall'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, fermo restando il vincolo di destinazione d'uso di cui all'art. 19 della L.R. n. 15/1997	0 - 0,5 ^(b)
***per gli investimenti non produttivi che riguardano le piante arboree e arbustive il punteggio viene assegnato anche in assenza della descrizione delle attività di manutenzione		
G.4.	Congruià/coerenza del cronoprogramma, specifico per ogni Tipo di intervento, in relazione agli obiettivi specifici da perseguire di cui alla lettera F, alla previsione del termine previsto per l'ultimazione dei lavori che non potrà superare il limite fissato al paragrafo 14. "Specifiche per i tempi di realizzazione degli interventi" del bando.	0 ^(a) – 3
G.5.	Congruià/coerenza delle attività di cooperazione anche in rapporto al fabbisogno finanziario complessivo e secondo il dettaglio riportato al paragrafo 6 "Spese ammissibili", lettere a), b) e c).	0 – 2
H. Definizione della Superficie di Applicazione del Progetto (di seguito S.A.P.)		
H.5	Congruià/coerenza della relazione funzionale del poligono tra uno specifico intervento, la superficie oggetto della sua attuazione, le criticità e la tutela dell'obiettivo di biodiversità	0 – 1,5 ^(c)
<p>Note:</p> <p>^(a): laddove il punteggio non sia maggiore di 0, non potranno essere applicati ulteriori punteggi per le componenti progettuali. Pertanto, il progetto sarà considerato non ammissibile;</p> <p>^(b): il punteggio attribuito al punto G per ogni intervento previsto nell'ambito della S.A.P, è dato dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti alle componenti G.2.1. e G.2.4..</p> <p>Laddove il punteggio per il punto G, assegnato ad un singolo intervento facenti parte degli "interventi essenziali/livello minimo degli interventi", risulti pari a 0, il progetto sarà considerato non ammissibile.</p> <p>^(c): il punteggio finale attribuito al punto H.5 è costituito dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti dal GTV ai singoli poligoni di una S.A.P..</p>		

Si specifica che il punteggio minimo di 10, assegnato alle componenti progettuali dal GTV per l'ammissione del progetto, dovrà essere mantenuto per l'intero periodo di vigenza progettuale; qualora, in corso di vigenza, si verificano variazioni nell'applicazione degli interventi tali da

pregiudicare il punteggio minimo soprarichiamato, il medesimo progetto sarà invalidato e i sostegni concessi saranno revocati, anche se già erogati.

12. Gruppo Tecnico di Valutazione

La Regione, in attuazione di quanto stabilito dal precedente paragrafo 11., per il dettaglio dell'assegnazione dei punteggi per le componenti progettuali istituisce un Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV) nominato con atto del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca.

Il GTV potrà avvalersi del Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della montagna per la valutazione di congruità degli obiettivi di tutela della biodiversità degli accordi e dei progetti.

Il Gruppo Tecnico di valutazione avrà in particolare il compito di:

- a) valutare il progetto ambientale locale con riferimento ai criteri connessi alle componenti progettuali riportati in Tabella 1) del precedente paragrafo 11, assegnando in esito alla valutazione, specifici punteggi nell'ambito del range definito per ciascuna delle componenti progettuali nella medesima Tabella 1);
- b) attribuire eventualmente la qualifica di "interventi essenziali/livello minimo degli interventi" ad alcuni degli interventi elencati in progetto che, qualora non siano realizzati/mantenuti, determinino la decadenza del progetto, fatta salva la presentazione di specifica domanda di variante secondo quanto stabilito al paragrafo 15;

L'attribuzione dei punteggi alle componenti progettuali e dell'eventuale qualifica di interventi essenziali/livello minimo degli interventi, tenendo conto anche dell'eventuale non ammissibilità di taluni beneficiari in virtù del superamento delle soglie "De Minimis", sarà oggetto di verbalizzazione da parte del GTV e sarà acquisita agli atti dal Servizio Agricoltura sostenibile.

Il Gruppo Tecnico di valutazione avrà inoltre il compito di stabilire il campionamento e le modalità per l'effettuazione dei controlli in itinere così come descritto al paragrafo 6.

13. Procedimento istruttorio delle domande di sostegno

Ai fini dell'ammissibilità delle domande di sostegno la competenza istruttorio è assegnata ai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca.

Ai fini della attribuzione dei punteggi delle domande di sostegno ammissibili, la competenza istruttorio è assegnata:

- ai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca, limitatamente ai criteri di selezione territoriali e tecnici;
- al Servizio Agricoltura sostenibile, limitatamente ai criteri di selezione connessi alle componenti progettuali, che si avvale degli esiti dell'attività del Gruppo tecnico di valutazione.

I Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca provvedono in particolare:

- a. alla ricezione delle domande di sostegno secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b. alle eventuali richieste di chiarimenti ed integrazioni necessarie al perfezionamento della predetta istruttorio;
- c. a definire gli esiti delle istruttorie tecnico-amministrative sul Sistema Informativo (SIAG) di AGREA, finalizzate:

- alla verifica delle condizioni di ammissibilità previste dal PSR 2014-2020 e dal presente bando;
- alla verifica della presenza delle componenti progettuali, dei relativi contenuti e della relativa documentazione, che determinano, qualora mancanti, l'inammissibilità della domanda di sostegno o dell'intervento o della Superficie di Applicazione di Progetto, così come dettagliato nella successiva Tabella 2).

Tabella 2)

Componenti del progetto ambientale locale		Conseguenza della mancanza dei componenti
		Non ammissibilità
A. Obiettivo di tutela biodiversità che si intende perseguire		
A.1.	Obiettivo riferito alla tutela di specifici habitat e/o a singole specie di fauna e/o vegetali selvatiche presenti in ambito locale in attuazione delle normative richiamate al punto A.2.	Domanda di sostegno
A.2.	Obiettivo giustificato/supportato da documenti e/o da regolamentazioni approvati da Enti pubblici in attuazione delle normative richiamate nel PSR con evidenziate le parti che giustificano la descrizione dell'obiettivo	Domanda di sostegno
A.3.	Documenti e/o regolamentazioni allegati al progetto	Domanda di sostegno
B. Territorio interessato dall'obiettivo di tutela della biodiversità		
B.1.	Aree oggetto di individuazione topografica vettoriale in formato "Shape File" con una mappatura basata sul sistema di riferimento "Gauss Boaga fuso ovest (Monte Mario 1)" (se non già individuato con i sistemi in B.2.)	Domanda di sostegno
B.2.	Aree oggetto di individuazione topografica vettoriale in formato "Shape File" con l'utilizzazione, in alternativa al sistema preferenziale, dei seguenti sistemi di coordinate: Standard del "Monte Mario TM Emilia-Romagna" oppure EPSG:5659 (alias UTMREER) (se non già individuato con i sistemi in B.1.)	Domanda di sostegno
B.3.	Gli Shape file sono allegati alla domanda di sostegno sul quadro "allegati"	Domanda di sostegno
C. Aree interessate dalle criticità		
C.2.	Individuazione topografica vettoriale delle criticità come riportato nel precedente punto B.	Domanda di sostegno
C.3.	Per ogni criticità cartografata inoltre dovranno essere espressa anche l'estensione e l'uso del suolo oggettivo delle superfici	Domanda di sostegno
C.4.	Aree interessate dalle criticità presenti nello Shape file allegato alla domanda di sostegno	Domanda di sostegno
D. Attività di animazione concertativa		
D.1.	Descrizione delle attività di animazione concertative ed in particolare di quelle finalizzate al processo decisionale per la scelta degli interventi che si intendono attuare e di quelle previste per tutta la durata del progetto ambientale locale	Domanda di sostegno
E. numero di imprese agricole determinanti le criticità di cui alla lettera C. a carico degli obiettivi di tutela della biodiversità		
E.1.	Numero di imprese agricole determinanti le criticità di cui alla lettera C. a carico degli obiettivi di tutela della biodiversità;	Domanda di sostegno
F. Obiettivi specifici		
F.2.	Descrizione degli obiettivi specifici come risultati attesi e misurabili, con lo specifico contributo derivante dall'attuazione di ciascuna tipologia di intervento	Intervento
G. Elenco degli interventi		
G.1.	Attribuzione di un codice identificativo di intervento numerico (I.1, I.2...ecc.) per ogni intervento e di un codice per ogni quota parte dell'intervento realizzata dal singolo sottoscrittore anche se non beneficiario (I.1.1, I.1.2,..., I.2.1, I.2.2;...)	Intervento
G.2.	Per ogni intervento presenza del titolo e della descrizione analitica dell'intervento	Intervento
G.2.1.	Descrizione della motivazione	Intervento

G.2.2.	Descrizione del miglioramento delle performance ambientali ottenibili con l'adozione collettiva degli interventi (eccetto quelli relativi all'esercizio della cooperazione), in particolare in comparazione con i risultati ottenibili con l'adozione di un singolo Tipo di operazione	Intervento
G.2.3.	Descrizione del coordinamento/le sinergie esistenti con gli altri interventi	Intervento
G.2.4.	Descrizione delle prospettive di mantenimento degli interventi, al termine della durata del progetto ambientale locale.	Intervento
G.3.	Nominativi dei sottoscrittori dell'accordo di cooperazione che si sono impegnati all'attuazione dell'intervento	Intervento
G.3.1.	Per ciascun sottoscrittore l'estensione e la localizzazione nell'ambito della SAP delle superfici in cui si applica l'intervento (ad eccezione degli interventi relativi alle attività di cooperazione per le quali le superfici non devono essere indicate)	Intervento
G.3.2.	Per ciascun sottoscrittore, qualora sia beneficiario, definizione del sostegno suddiviso per categorie secondo il dettaglio riportato nel paragrafo 6. "Spese ammissibili" del bando	Intervento
G.4.	Cronoprogramma, specifico per ogni Tipo di intervento, redatto in relazione agli obiettivi specifici da perseguire di cui alla lettera F, con espressa previsione del termine previsto per l'ultimazione dei lavori che non potrà superare il limite fissato al paragrafo 14. "Specifiche per i tempi di realizzazione degli interventi" del bando	Domanda di sostegno
G.5.	Attività di cooperazione con il relativo fabbisogno finanziario complessivo e secondo il dettaglio riportato al paragrafo 6 "Spese ammissibili", lettere a), b) e c).	Domanda di sostegno
G.6.	Per ogni investimento non produttivo: il computo metrico estimativo dei lavori previsti	Intervento
G.7.	Definizione dei costi unitari per tutte le componenti per ogni investimento non produttivo	Intervento
G.8.	Definizione del fabbisogno finanziario totale di ogni intervento e di ogni quota parte dell'intervento effettuata dal singolo beneficiario	Intervento
G.8.1.	Definizione corretta nell'elenco degli interventi del fabbisogno finanziario complessivo di tutti gli interventi, che rappresenta il fabbisogno complessivo finanziario del progetto. Qualora il fabbisogno del progetto non corrisponda correttamente alla sommatoria dei fabbisogni degli interventi, il medesimo progetto sarà considerato non ammissibile se tale sommatoria corretta risulta essere superiore alla soglia di 200.000 € oppure inferiore a 20.000 €.	Domanda di sostegno
H. Definizione della Superficie di Applicazione del Progetto (di seguito S.A.P.)		
H.1.	Poligoni S.A.P. definiti con le metodologie già riportate al precedente punto B.	Domanda di sostegno o poligono
H.2.	Un poligono deve riferirsi ad uno solo specifico intervento	Poligono
H.3.	Ogni poligono deve riportare la sua estensione e il codice del singolo intervento da attuare.	Poligono
H.4.	Per ognuna delle diverse unità territoriali, denominata con uno specifico codice numerico attribuito dal SIAG nel quadro localizzazione, dovrà essere allegato alla domanda di sostegno uno Shape File	Poligono
H.5.	Relazione funzionale del poligono tra uno specifico intervento, la superficie oggetto della sua attuazione, le criticità e la tutela dell'obiettivo di biodiversità	Poligono

- alla formalizzazione del punteggio attribuito a ciascun progetto in base ai criteri di selezione territoriali e tecnici;
- alla distinzione dei beneficiari oggetto di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti "De Minimis". A tale scopo i Servizi Territoriali accertano se il beneficiario è un'impresa operante "nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli". Per "impresa operante nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli", si intende un'impresa dotata di partita IVA con codice di attività ATECO 01 (esclusivo o combinato). Qualora il beneficiario non risultasse tale, sarà soggetto all'applicazione dei limiti di sostegno finanziario previsti dal regime "De Minimis". L'ammissibilità totale o parziale del sostegno finanziario, conseguente all'applicazione dei limiti sopra richiamati, delle domande dei beneficiari oggetto di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013, resta condizionata all'esito delle verifiche del Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari;
- alla quantificazione dei sostegni finanziari per ogni beneficiario escluse le eventuali

riduzioni dovute al rispetto del “De Minimis”;

- ai controlli di competenza, previsti dall’art. 48 par. 2 del Reg. (UE) n. 809/2014, sulle domande di sostegno;
- d. all’approvazione:
- di un elenco di progetti e di relative domande di sostegno “ammissibili” alla successiva fase di valutazione del GTV, che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità, riportando per ognuno di essi i punteggi validati in istruttoria in applicazione dei criteri di selezione territoriali e tecnici, ad esclusione di quelli previsti per le componenti progettuali, i sostegni finanziari per ogni beneficiario, distinguendo i beneficiari oggetto di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis”;
 - di un elenco di progetti e di relative domande di sostegno, giudicati “non ammissibili” in quanto non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità. Per tali domande il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l’interessato circa i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
- e. ad inviare al Servizio Agricoltura sostenibile gli estremi degli atti adottati, gli accordi e i progetti delle domande ammissibili entro 60 giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande previsto dal presente avviso pubblico, fatte salve eventuali proroghe disposte con atti successivi dal Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca.

Il Servizio Agricoltura Sostenibile:

- i. comunica al GTV i progetti relativi alle domande ammissibili al fine di dare avvio alle verifiche di cui al par. 12.
- ii. comunica al Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, con riferimento alle domande di sostegno ammissibili di cui alla lettera d., l’elenco dei beneficiari che risultino essere oggetto di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis” per le verifiche previste dal medesimo Regolamento. In esito alle predette verifiche provvede alla esclusione o diminuzione degli importi fino alla concorrenza del limite “De Minimis”. Pertanto, l’applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 può determinare il diniego della concessione per parte dei beneficiari o degli interventi o per l’intero progetto, qualora i beneficiari e i relativi interventi esclusi fossero di natura essenziale/livello minimo, o la concessione con riduzione dei sostegni finanziari per parte dei beneficiari. In ogni caso resta valido quanto stabilito dagli articoli 1, 2 e 3 dello stesso Regolamento;
- iii. acquisisce gli esiti delle verifiche di cui al precedente punto ii. comunicandoli ai membri del GTV;
- iv. acquisisce i verbali del GTV, con riferimento a ciascun progetto che tengono conto degli esiti delle verifiche di cui al precedente punto ii. riportate nel verbale di valutazione, con:
 - a) l’attribuzione dei punteggi delle componenti progettuali dei criteri di selezione;
 - b) l’attribuzione della qualifica di interventi essenziali/livello minimo degli interventi;
 - c) le motivazioni ostative all’accoglimento dei progetti ritenuti non ammissibili con particolare riferimento ai casi di inammissibilità dovuti ad inammissibilità di interventi tra gli “interventi

essenziali/livello minimo degli interventi” o ad una assegnazione di punteggio alle componenti progettuali inferiore a 10 o dovuti ad una assegnazione di punteggio pari a 0 ad una delle componenti progettuali elencate nella seguente Tabella 3);

Tabella 3) – elenco delle componenti progettuali che in caso di assegnazione di punteggio pari a 0 determinano la non ammissibilità del progetto

COMPONENTI DEL PROGETTO AMBIENTALE LOCALE	
A. Obiettivo di tutela biodiversità che si intende perseguire	
A.4.	Congruià/coerenza nella descrizione dell'obiettivo di tutela della biodiversità con i punti A.1., A.2. del paragrafo 2.3.
B. Territorio interessato dall'obiettivo di tutela della biodiversità	
B.1.	Congruià/coerenza del territorio obiettivo tutela biodiversità oggetto di individuazione topografica di cui alla lettera B.1. con gli obiettivi di tutela definiti alla lettera A di cui al paragrafo 2.3.
B.2.	Congruià/coerenza del territorio obiettivo tutela biodiversità oggetto di individuazione topografica di cui alla lettera B.2. con gli obiettivi di tutela definiti alla lettera A di cui al paragrafo 2.3.
C. Criticità da risolvere e Aree interessate dalle criticità	
C.1.	Congruià e coerenza nella descrizione delle criticità che deve riportare le motivazioni che indicano come le attività agricole che le determinano impattano sull'obiettivo di tutela della biodiversità che si intende perseguire.
C.2.	Congruià/coerenza delle criticità oggetto di individuazione topografica di cui alla lettera C.2. con la descrizione di cui al punto C.1. del paragrafo 2.3.

Per le esclusioni di cui alle lettere d) del punto iv., il Responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale espletterà, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'ammissibilità dell'intervento e/o della SAP e/o del beneficiario.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale formalizza gli esiti delle verifiche del GTV per ogni progetto sul Sistema Informativo (SIAG) di AGREA, individuando:

- A. un elenco di progetti e di relative domande di sostegno ammissibili, che soddisfano il livello minimo di punteggio richiesto dalle componenti progettuali e riportando per ciascun progetto:
 - a.1. i punteggi attribuiti per le componenti progettuali e quelli validati in istruttoria in applicazione dei criteri di selezione territoriali e tecnici dai Servizi territoriali agricoltura caccia e pesca;
 - a.2. gli interventi essenziali/livello minimo degli interventi,
 - a.3. i sostegni finanziari complessivi per ogni progetto e per ogni beneficiario, distinguendo i beneficiari oggetto di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis”;
- B. un elenco di progetti non ammessi sulla base degli esiti delle valutazioni di cui al precedente punto iv, lettera d).

Il Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile assumerà, entro 90 giorni lavorativi dalla data dell'ultima adozione degli elenchi da parte degli STACP di cui di cui alla lettera d., uno specifico atto di approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili con le domande di sostegno collegate e con la relativa quantificazione dei sostegni spettanti. Con lo stesso atto sarà rilasciata la concessione ai progetti integralmente finanziati in relazione alle risorse recate dal bando.

Nel medesimo atto saranno altresì indicati i progetti e le relative domande non ammissibili.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile di procedimento per la fase di competenza dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca è indicato nella Tabella b) di cui al paragrafo 22.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Gianfranco De Geronimo Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, Viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

14. Specifiche per i tempi di realizzazione degli interventi

I beneficiari e i sottoscrittori non beneficiari devono realizzare gli interventi secondo il cronoprogramma del progetto ambientale locale presentato. In ogni caso, l'ultimazione dell'esecuzione di tutti gli interventi di uno specifico progetto, compresa la presentazione della domanda di pagamento a saldo, deve effettuarsi entro 24 mesi a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna dell'atto di approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili con le domande di sostegno collegate, salvo quanto successivamente disposto al par. 16.2 per i ritardi nel completamento degli interventi e nella rendicontazione delle spese.

Si ammette la presentazione di un'unica richiesta di proroga durante il ciclo di vita del progetto ambientale locale, rispetto alle tempificazioni degli interventi del cronoprogramma, a condizione che la richiesta di proroga:

- sia debitamente motivata;
- sia trasmessa al Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca competente, da parte del soggetto che ha presentato la domanda di sostegno, con l'utilizzo del Sistema informativo SIAG e secondo le modalità definite da AGREA;
- preveda la data di ultimazione dell'esecuzione di tutti gli interventi entro il termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BURERT dell'atto di approvazione della graduatoria sopra richiamato.

15. Varianti

Il progetto ambientale locale deve essere realizzato, secondo il cronoprogramma definito, nella sua interezza.

Sono ammesse varianti, per le seguenti casistiche:

- modifiche all'esecuzione degli interventi essenziali/livello minimo degli interventi, ad esclusione di modifiche che riguardino le singole caratteristiche tecniche e le singole tempificazioni di ogni specifica attività prevista dai tipi di operazione 10.1.07, 10.1.09 e 10.1.10 della Misura 10; in caso di attività di gestione di superfici le varianti potranno riguardare esclusivamente l'anticipazione o la posticipazione di interi cicli annuali. Si specifica che, per gli interventi **ai quali non è attribuita** dal GTV la definizione di "interventi essenziali/livello minimo degli interventi":
 - ✓ non sono ammesse varianti;
 - ✓ possono essere oggetto di rinuncia secondo quanto disposto al par. 15.1;
- subentro nell'ambito dei partecipanti al progetto, diversi dal soggetto che ha presentato la domanda di sostegno, esclusivamente nell'ipotesi di cambio di conduzione di superfici oggetto dei Tipi di operazione 10.1.07, 10.1.09 e 10.1.10 della Misura 10;

- “comunicazione integrativa” con ridefinizione del quadro economico sulla base dei ribassi ottenuti negli appalti.

Tali varianti devono essere oggetto di specifica istanza del soggetto che ha presentato la domanda di sostegno e saranno presentate attraverso la procedura definita da Agrea e reperibile sul sito internet dell’Agenzia medesima.

La “comunicazione integrativa” relativa alle procedure di appalto non deve contenere elementi di variazione del progetto ma unicamente rimodulazione del quadro economico conseguente ai ribassi d’asta.

Si specifica che ogni variazione progettuale, relativa a modifiche alle attività da parte di beneficiari o di sottoscrittori dell’accordo non beneficiari, che preveda la realizzazione di interventi essenziali o del livello minimo degli interventi non congrui rispetto alle finalità del progetto, che faccia scendere il punteggio assegnato dal GTV alle componenti progettuali al di sotto del punteggio minimo o che faccia scendere il punteggio al di sotto della soglia che aveva determinato il posizionamento in graduatoria in area finanziabile, non è ammissibile in sede di variante.

Tutte le varianti devono essere presentate con le stesse modalità indicate per la presentazione della domanda di sostegno, ed indirizzate al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente per l’istruttoria della domanda di sostegno.

Alla richiesta di variante, pena la non ammissibilità della richiesta, deve essere allegata una relazione tecnica, indicante le modifiche apportate con un prospetto comparativo delle voci soggette a variazione del progetto.

In ogni caso e con riferimento ad ogni sottoscrittore dell’accordo, le varianti proposte non devono comportare lo spostamento della data prevista per la fine dei lavori oltre i termini stabiliti nel precedente paragrafo 14. “Specifiche per i tempi di realizzazione degli interventi”, pena la decadenza del progetto e delle relative domande.

Il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente istruisce l’istanza di variante con riferimento ai contenuti tecnici e verifica la permanenza delle condizioni che hanno determinato l’ammissibilità della domanda e la concessione del contributo, sentito, se necessario, il parere del GTV in merito alle componenti progettuali dei criteri di selezione. Le verifiche di ammissibilità della variante avverranno con controlli amministrativi e potranno essere ripetute anche durante i controlli in loco della domanda di pagamento.

Le determinazioni in merito alla variante sono assunte con atto formale del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente entro 40 giorni dalla presentazione dell’istanza.

15.1 Modifiche alla compagine dei soggetti sottoscrittori dell’accordo e adempimenti collegati

Qualora, in corso di vigenza del progetto uno o più sottoscrittori dell’accordo di cooperazione rinuncino a mantenere le azioni di intervento previste, occorre che la compagine dei sottoscrittori rimanenti proceda alla revisione dell’accordo di cooperazione e di conseguenza anche del progetto.

Il progetto resta valido e la concessione sarà confermata a condizione che permangano:

- almeno due tipologie di beneficiari, di cui almeno uno deve essere costituito da una azienda agricola ed il secondo deve assicurare il proseguimento delle attività di animazione concertativa e valorizzazione del progetto, e

- le condizioni per l'esecuzione degli interventi essenziali o/o del livello minimo degli interventi.

La rinuncia deve essere oggetto di comunicazione al Servizio Territoriale competente e deve essere sottoscritta dall'Ente sottoscrittore della domanda e dal soggetto rinunciatario.

Qualora in corso di vigenza del progetto uno o più sottoscrittori dell'accordo di cooperazione rinuncino a perseguire gli "interventi essenziali/livello minimo degli interventi" previsti, il soggetto che ha presentato la domanda di sostegno dovrà promuovere la presentazione di una variante, al fine di ridefinire l'assetto di tali interventi. È ammessa l'eventuale redistribuzione degli interventi essenziali/livello minimo degli interventi nell'ambito della compagine dei sottoscrittori.

Non è ammesso il cambio di beneficiari.

È ammesso solo il subentro nell'ipotesi di cambio di conduzione di superfici oggetto dei Tipi di operazione 10.1.07, 10.1.09 e 10.1.10 della Misura 10. In tali ipotesi l'Ente pubblico che ha presentato la domanda di sostegno deve presentare una "domanda di variante" in cui indica il nuovo soggetto che subentra nella conduzione delle superfici su cui si attuano interventi di gestione. Tale "domanda di variante", deve essere sottoscritta per ratifica dall'Ente proponente l'accordo e dai restanti componenti, secondo le regole di funzionamento dell'accordo e secondo le medesime modalità prescritte per la domanda di sostegno. Il subentrante, dal canto suo, dovrà sottoscrivere l'accordo ed accettare formalmente l'impegno ad effettuare gli specifici interventi previsti dal progetto.

Rimane impregiudicata la facoltà, da parte del Servizio Territoriale competente, di contestare l'ammissibilità totale o parziale della variazione e di proporre eventuali riduzioni totali o parziali del sostegno relativo agli interventi oggetto della modifica o dei sostegni complessivamente concessi, in particolare se a seguito della modifica da parte del sottoscrittore o dei sottoscrittori, non permangano le condizioni per eseguire gli interventi essenziali o raggiungere il livello minimo degli interventi.

16. Domande di pagamento

Il pagamento potrà essere richiesto con una domanda di saldo, a termine lavori in coerenza con quanto stabilito dal cronoprogramma.

Per gli interventi relativi ad attività di gestione di superfici, la presentazione da parte di un beneficiario della domanda di saldo potrà essere anche preceduta da una domanda di pagamento intermedio, relativa alle spese di gestione sostenute dopo un primo intero ciclo annuale di attuazione. Resta fermo che per gli interventi relativi ad attività di gestione di superfici, una domanda di pagamento (intermedia o a saldo) potrà essere presentata solo dopo la conclusione di un intero ciclo annuale di attuazione.

Una domanda di pagamento intermedia potrà essere presentata da parte di un beneficiario anche a termine lavori di un investimento non produttivo, qualora questo risulti propedeutico ad un intervento di gestione di superficie di durata almeno annuale applicato dal medesimo beneficiario.

La domanda di pagamento intermedio potrà essere presentata nel trimestre successivo al termine dei lavori o del primo ciclo annuale, rendicontando le spese sostenute e le attività di gestione svolte in tale periodo. Decorso tale termine senza aver presentato domanda di pagamento intermedio, il beneficiario richiederà l'intero pagamento con la domanda di saldo

La domanda di saldo dovrà obbligatoriamente essere presentata entro il termine definito dal cronoprogramma approvato in sede di concessione del sostegno, e comunque entro i termini ultimi di cui al par. 14 del presente bando.

Ogni domanda di pagamento dovrà:

- essere presentata da ogni singolo beneficiario sottoscrittore dell'accordo di cooperazione locale per la propria quota di spese sostenute;
- fare riferimento in dettaglio agli interventi secondo i tempi di effettuazione dell'attività come da cronoprogramma, individuati dal progetto a suo carico.

La domanda di pagamento dovrà essere inoltrata utilizzando il Sistema Informativo (SIAG), secondo le procedure definite da AGREA e reperibili sul sito internet dell'Agenzia medesima.

La domanda di pagamento a saldo deve essere presentata entro il termine di fine attività del progetto che rappresenta anche il termine ultimo per rendicontare le spese indicate nell'atto di concessione. Per le attività di gestione, la domanda di pagamento non potrà essere riferita a periodi inferiori all'anno. Non sono in ogni caso ammesse a pagamento realizzazioni di interventi effettuati/conclusi dopo il termine stabilito dal cronoprogramma, fermo restando quanto stabilito nel precedente paragrafo 14. "Specifiche per i tempi di realizzazione degli interventi" ed al paragrafo 16.2 in merito ai ritardi e relative penalizzazioni.

Tabella riassuntiva delle tipologie di spese e della loro quantificazione

Tipologia di spesa	Modalità di quantificazione in sede di domanda di sostegno	Modalità di rendicontazione della domanda di pagamento
Costi di cooperazione	Beneficiari pubblici: Quantificazione sulla base degli esiti delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi	Fatture o altri documenti fiscalmente validi, con documentazione di pagamento
Costi di realizzazione del progetto spese per investimenti non produttivi corrispondenti a quelli previsti dal Tipo di operazione 4.4.01 per la creazione ex novo o il ripristino di habitat naturali e seminaturali di cui ai tipi di operazione 10.1.09 e 10.1.10	Beneficiari privati <ul style="list-style-type: none"> • Quantificazione sulla base delle voci dei prezzari regionali raffrontate con almeno due preventivi • Quantificazione sulla base di almeno tre preventivi Beneficiari pubblici Quantificazione sulla base degli esiti delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi	Fatture o altri documenti fiscalmente validi, con documentazione di pagamento
Costi di realizzazione del progetto spese di gestione di superfici corrispondenti ai Tipi di operazione 10.1.07, 10.1.09 e 10.1.10 della Misura 10	Beneficiari privati e pubblici per costi standard relativi ai Tipi di operazione 10.1.07, 10.1.09 e 10.1.10 della misura 10: <ul style="list-style-type: none"> - Tipo di operazione 10.1.07: <ul style="list-style-type: none"> - 150 euro/ettaro/anno - Tipo di operazione 10.1.09: <ul style="list-style-type: none"> - 0,08 Euro/mq/anno per i sottotipi di operazione A) Conservazione di piantate e/o di alberi isolati o in filare e B) Conservazione di siepi e/o boschetti; - 0,10 Euro/mq/anno per C) Conservazione di stagni, laghetti e D) Conservazione di maceri, risorgive e fontanili - Tipo di operazione 10.1.10: <ul style="list-style-type: none"> - superfici di pianura per la gestione di prati umidi: 1500 € / ha / anno; - superfici di pianura per la gestione di complessi macchia - radura e/o per le tipologie di intervento F2: 	Identificazione sul territorio dell'area assoggettata alle attività di gestione, per misurazione in sede di visita di controllo in itinere o in situ / in loco. Attuazione delle attività di gestione delle superfici secondo quanto previsto dai bandi dei Tipi di operazione 10.1.07, 10.1.09 e 10.1.10 della Misura 10, approvati con Deliberazione regionale nella versione precedente a quella della presentazione della domanda di sostegno. Tenuta di registro operazioni tecniche come previsto dalle disposizioni attuative della misura 10

	1.000 € / ha / anno; - superfici di collina e montagna per le tipologie di interventi F2 e per i complessi macchia – radura: 500 € / ha / anno	
--	---	--

16.1 Specifiche per la compilazione delle domande di pagamento

I soggetti richiedenti, prima di completare la compilazione della domanda di pagamento, dovranno inserire e/o aggiornare, nell'apposita sezione dell'anagrafe delle aziende agricole, le dichiarazioni al fine di consentire i controlli previsti dal D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche ed integrazioni. tali dichiarazioni devono comprendere anche i famigliari e i conviventi. In domanda i beneficiari sottoscriveranno una specifica attestazione di aver ottemperato a tale adempimento.

Il beneficiario dovrà compilare le domande di pagamento inserendo a sistema sulla specifica piattaforma del sistema informativo (SIAG), resa disponibile sul sito di AGREA:

- la documentazione relativa alla spesa effettivamente sostenuta per gli investimenti realizzati;
- le dichiarazioni relative alle attività di gestione che ha svolto, sulle quali dovrà quantificare il contributo sulla base di parametri standard (sostegni previsti dai Tipi di operazione 10.1.07, 10.1.09, 10.1.10 della M. 10 del PSR 2014/2020).

Con riferimento agli interventi diversi dalla gestione delle superfici, i beneficiari dovranno inserire altresì nella piattaforma informatica del SIAG mediante upload di file, copia dei giustificativi di spesa (fatture o documenti contabili equivalenti, ecc.) e della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, come di seguito specificata:

- bonifico bancario singolo. Il beneficiario deve produrre copia dell'ordine di bonifico e dell'estratto conto con evidenza del bonifico non revocabile ("eseguito" o "pagato"), con causale riportante gli estremi di ciascuna fattura rendicontata. Per un corretto tracciamento della spesa non si accettano bonifici cumulativi. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite home banking, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa. In ogni caso il beneficiario è tenuto a fornire l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite;
- assegno bancario. Tale modalità può essere accettata purché l'assegno sia sempre emesso dal beneficiario a favore del fornitore con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto del conto corrente dal quale risulti l'incasso dell'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento, la fotocopia dell'assegno emesso;
- bollettino postale pagato tramite addebito su conto corrente postale o bancario. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente

all'estratto conto. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo). Non sono ammissibili bollettini postali pagati in contanti;

- mandato di pagamento. Il pagamento può essere documentato con la copia del mandato di pagamento. Esso deve riportare l'indicazione degli estremi del documento di spesa che viene pagato e l'attestazione di esecuzione entro i termini di presentazione della domanda di pagamento (ad esempio, il timbro del tesoriere che dimostra l'avvenuta esecuzione del mandato).
- Mod. F24 utilizzato per versamenti all'erario. Il pagamento di tali spese mediante Mod. F24 deve comunque essere addebitato al conto corrente del beneficiario.

In tutti i casi di giustificativi di pagamento cumulativi (es. Mod. F24, estratto conto cumulativo), si rende necessario allegare alla rendicontazione apposita dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che evidenzia il dettaglio delle spese imputate al progetto comprese negli stessi giustificativi di pagamento cumulativi, salvo possibilità di verificare ex-post i documenti di dettaglio (esempio dichiarazione del sostituto di imposta, ecc.).

Non sono ammissibili i titoli di spesa per i quali:

- i pagamenti siano stati regolati per contanti;
- i pagamenti sono stati effettuati da soggetti diversi dal beneficiario.

I soggetti richiedenti, nell'ambito della compilazione della domanda di pagamento, dovranno sottoscrivere, inoltre, le seguenti dichiarazioni, attestanti:

- la regolarità della documentazione prodotta e che essa si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di sostegno;
- che nello svolgimento delle attività del progetto sono state rispettate tutte le norme di legge e regolamentari vigenti;
- che per le spese rendicontate, tutte effettivamente sostenute, non sono stati ottenuti altri rimborsi e/o contributi.

I documenti di spesa e quelli attestanti l'avvenuto pagamento devono essere resi disponibili dal beneficiario in originale per gli accertamenti ed i controlli previsti e conseguentemente conservati per tutto il periodo di impegno relativo alla misura.

Si specifica che per documento contabile avente forza probante equivalente, ammissibile solo nei casi in cui le norme fiscali contabili non richiedano l'emissione di fattura, si intende ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia fiscale e di contabilità.

Una spesa può essere considerata ammissibile a contributo in sede di consuntivo se ricorrono le seguenti condizioni:

- che rientri nell'elenco di spese ammissibili indicate per ciascuna tipologia dalle presenti disposizioni, nel presente bando e nel progetto approvato;
- che riguardino attività intraprese o servizi ricevuti nel rispetto del periodo di eleggibilità delle spese di cui al paragrafo 8.2;
- che siano state effettuate entro i termini previsti per la rendicontazione e comunque nel rispetto del periodo di eleggibilità delle spese di cui al paragrafo 8.2;
- che le fatture e/o gli altri documenti contabili siano emessi a carico esclusivamente del soggetto beneficiario del contributo.

Sui documenti giustificativi di spesa (fatture, ecc.) i beneficiari dovranno apporre la dicitura “Spesa sostenuta ai sensi del Tipo di Operazione 16.5.01” e il numero di adozione e la data di approvazione della-Delibera di Giunta regionale che approva il presente bando. Nei casi in cui non tutto l’importo del documento sia stato richiesto a contributo, bisognerà specificarne la quota parte aggiungendo la dicitura “per € ____”. In ogni caso, nell’ambito delle visite ispettive di accertamento, i funzionari addetti al controllo apporranno tale dicitura sui giustificativi, ove mancante.

Le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio di concessione sulla domanda di sostegno, nel caso di non ammissibilità o non finanziabilità della domanda di sostegno, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Amministrazione Regionale e, pertanto, restano completamente a carico degli stessi potenziali soggetti beneficiari.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Le domande di pagamento non potranno riguardare interventi diversi, da quelli ammessi con la domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 15. “Varianti”.

16.2 Controllo delle domande di pagamento

AGREA effettuerà i controlli amministrativi e in loco previsti sulle domande di pagamento ed i controlli post-pagamento sugli impegni assunti e i vincoli prescritti dalla Misura, anche eventualmente mediante delega di funzioni.

Tutti i controlli saranno effettuati secondo la disciplina di cui al Reg. (UE) n. 809/2014, nonché di ogni altra normativa comunitaria in materia e delle disposizioni di AGREA

Verranno eseguiti in particolare:

- a) Controlli amministrativi al 100%, ai sensi dell’art 48 del Reg. (UE) n. 809/2014, su tutte le domande di pagamento, prima dell’effettuazione del pagamento, comprensivi di una visita sul luogo dell’operazione e presso la sede del beneficiario, finalizzati a verificare che i documenti di spesa, attestanti il pagamento di opere, beni e servizi da parte del richiedente e la richiesta di liquidazione si riferiscano al sostegno concesso e che le attività di investimento e gestione siano state effettivamente realizzate. A tal fine saranno presi in considerazione anche i verbali di controllo in itinere di cui al successivo punto “c”;
- b) Controlli “in loco”, ai sensi degli artt. 49, 50 e 51 del Reg. (UE) n. 809/2014, condotti successivamente ai controlli amministrativi in regime di separazione delle funzioni, per verificare i requisiti di ammissibilità dell’intervento, la corretta realizzazione degli investimenti, la corretta effettuazione della spesa ed il rispetto di tutte le norme nazionali e comunitarie, su un campione di beneficiari estratto da AGREA;
- c) Controlli “in itinere” a supporto dei successivi controlli amministrativi ed in loco di cui ai punti precedenti, che saranno svolti secondo un campionamento specifico per la verifica sull’effettivo svolgimento delle “attività di gestione” (le quali sono da accertare nel corso della stagione di esecuzione, essendo difficilmente documentabili a posteriori nel contesto della produzione della domanda di pagamento);
- d) Controlli “ex post” ai sensi dell’art. 52 del Reg. (UE) n. 809/2014, per verificare il mantenimento di eventuali impegni assunti nell’ambito del periodo vincolativo definito all’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

L’esito positivo dei controlli precedentemente esposti alle lettere a), b) e c) è condizione necessaria per la liquidazione in favore del beneficiario.

Le eventuali irregolarità che fossero riscontrate in relazione ai controlli di cui al punto d) produrranno il recupero dei contributi già erogati in misura proporzionale al tempo residuo di vincolo non rispettato.

Il beneficiario deve garantire la massima collaborazione, l'accesso incondizionato ai siti di realizzazione degli interventi ed alle sedi in cui è conservata la documentazione amministrativa originale e la messa a disposizione del materiale necessario nei termini e con le modalità stabilite dall'Autorità di Gestione e dall'Autorità di Pagamento, in attuazione delle disposizioni comunitarie, statali e regionali. A tal fine si richiama quanto disposto dall'art. 59 par. 7 del Reg. (UE) n. 1306/2013: *“Salvo in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, le domande di aiuto o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.”*

Restano ferme le specifiche disposizioni previste dalla normativa comunitaria di riferimento.

16.3 Riduzioni revocche e sanzioni

Alle domande di pagamento a saldo presentate tardivamente sarà applicata, in sede di liquidazione, una riduzione pari a:

- 1% del contributo accertato a saldo per ogni giorno di calendario (festivi compresi) di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, fino ad un massimo di 50 giorni. La sanzione per presentazione tardiva si applica all'importo liquidabile a saldo risultante dopo l'applicazione di ogni altra riduzione o sanzione. Superato il termine dei 50 giorni di ritardo, la domanda di pagamento, anche se presentata, non sarà liquidabile. In tal caso, ed anche in caso di mancata presentazione della domanda di saldo da parte di uno o più dei partecipanti al progetto, si procederà comunque d'ufficio alle verifiche per l'accertamento della corretta esecuzione degli interventi con riferimento al progetto nel suo complesso.

Nel caso in cui l'intervento non risulti realizzato o risulti realizzato solo parzialmente, si procederà alla revoca della concessione del sostegno per l'intero progetto e per tutti i beneficiari, qualora:

- le carenze siano tali da inficiarne totalmente gli obiettivi,
- non permangano le condizioni per l'esecuzione degli interventi essenziali / livello minimo degli interventi;
- varino i punteggi attribuiti alle componenti progettuali determinando un valore inferiore a 10;
- faccia scendere il punteggio al di sotto della soglia che aveva determinato il posizionamento in graduatoria in area finanziabile.

Fatto salvo il rispetto delle condizioni richiamate ai punti precedenti, la mancata esecuzione, parziale o totale:

- degli investimenti non produttivi determina la revoca parziale / totale della concessione limitatamente all'intervento e al beneficiario interessato;
- delle attività di gestione delle superfici determina l'applicazione delle riduzioni in applicazione della deliberazione n. 2220/2016 e sue successive modifiche e integrazioni, che, limitatamente alle riduzioni applicabili alle infrazioni diverse da quelle di cui alle violazioni specifiche, sono raddoppiate qualora si tratti di infrazioni accertate a carico di interventi essenziali/livello minimo degli interventi.

16.4 Liquidazione dell'aiuto

Gli importi previsti sono liquidati direttamente al soggetto richiedente al termine dei controlli.

Gli atti di liquidazione, così come i relativi atti di applicazione di sanzioni, revoche totali o parziali del contributo, revoche della concessione, sono assunti dai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca.

Le operazioni di istruttoria, controllo e liquidazione sono gestite informaticamente tramite il Sistema Informativo AGREA (SIAG) secondo le modalità definite dallo stesso Organismo Pagatore.

Esperate le verifiche di competenza il Servizio Territoriale assumerà l'atto formale per la liquidazione del sostegno, dandone informazione ad AGREA che provvederà all'erogazione delle somme.

17. Informazione e pubblicità sul sostegno ricevuto

I beneficiari dovranno dare adeguata informazione e pubblicità sul sostegno ricevuto secondo quanto disposto dal Reg. (UE) n. 808/2014, dalle successive norme applicative statali (Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020) e regionali (Deliberazione di Giunta regionale n. 1630 del 7 ottobre 2016). Si richiama in particolare, secondo la disciplina definita dalla citata delibera:

- l'obbligo di installazione di targhe o cartelloni presso i luoghi in cui sono ubicati o vengono realizzati gli investimenti, in relazione all'importo del progetto,
- l'obbligo per tutti i beneficiari che dispongono di un sito internet aziendale, di creare una pagina web dedicata con le informazioni relative al progetto.

18. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto dai seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 1303/2013;
- Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. (UE) n. 640/2014;
- Reg. (UE) n. 809/2014;
- D.M. n. 1867 del 18 gennaio 2018.

I contributi concessi, anche se già erogati, sono revocati totalmente o in parte qualora il soggetto beneficiario:

- perda i requisiti di cui al paragrafo 3. ovvero le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 4.;
- fatta salva l'eventuale richiesta di proroga di cui al par. 14 "Specifiche per i tempi di realizzazione degli interventi", realizzi gli interventi oltre i termini previsti dallo stesso par. 14; non presenti la domanda di pagamento entro gli stessi termini, fatti salvi i termini di presentazione tardiva con penalizzazioni, indicati al par. 16.2;
- non rispetti gli obblighi e i vincoli imposti dal presente bando;
- fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore ovvero rilasci dati, notizie o dichiarazioni false o inesatte;
- realizzi interventi difformi rispetto a quelli stabiliti dall'accordo di cooperazione e dal progetto ambientale locale, fatte salve le eventuali varianti richieste e concesse;
- non ottemperi a specifiche prescrizioni previste nel presente bando e nei singoli atti di concessione;
- non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi;
- sia partecipe ad un progetto in cui non siano stati eseguiti gli interventi essenziali/livello minimo

- degli interventi;
- sia partecipe ad un progetto in cui siano verificate variazioni nell'applicazione degli interventi, tali da pregiudicare il punteggio minimo assegnato ai criteri progettuali o da determinare un punteggio inferiore alla soglia che aveva determinato il posizionamento in graduatoria in area finanziabile;
 - sia partecipe ad un progetto in cui non siano presenti almeno una azienda agricola e il soggetto che assicura il proseguimento delle attività di animazione concertativa.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente già percepite con interesse calcolato al tasso legale. Ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. n. 15/1997, l'interesse è maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa. Ai sensi del medesimo articolo di legge può essere prevista - in caso di revoca - l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore, purché le stesse vengano comunicate nei 15 giorni successivi dal loro verificarsi o dal momento in cui il beneficiario è in grado di comunicarle.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici di applicazione del progetto oggetto di pagamento e le riduzioni finanziarie previste per il mancato rispetto degli impegni per i tipi di operazioni 10.1.07, 10.1.09 e 10.1.10 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2220/2016 e sue successive modifiche e integrazioni.

18.1 Norme specifiche per il mancato rispetto della normativa in materia di appalti pubblici

Qualora in sede di pagamento a saldo vengano rilevate irregolarità rispetto alla normativa in materia di appalti pubblici, si procederà all'applicazione di sanzioni o riduzioni in maniera proporzionale alla gravità della violazione riscontrata secondo modalità e intensità che saranno definite con specifico atto dall'amministrazione regionale fino alla revoca del contributo.

A tal fine si terrà conto di quanto disposto dall'art. 21 del D.M. n. 1867 del 18 gennaio 2018.

19. Vincoli di destinazione

I beni acquistati e le opere realizzate sostenute con spese connesse all'attuazione del progetto di cui al presente Tipo di operazione, sono soggetti, per quanto compatibile, alle disposizioni previste dall'art. 71 "Stabilità delle operazioni" del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dall'art. 19 "Vincoli di destinazione" della L.R. n. 15/1997.

Gli investimenti realizzati, pur se non destinati a diverse finalità, qualora non fossero più mantenuti in efficienza per assenza di gestione funzionale agli obiettivi del progetto, prima del termine del periodo di cui al citato art. 71, saranno considerati decaduti dal sostegno e gli importi erogati ai diversi beneficiari per la loro realizzazione, saranno recuperati in proporzione alla durata del periodo vincolativo non rispettato.

20. Prescrizioni generali

Tutti i requisiti e le condizioni di cui al paragrafo 3., le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 4. e le attribuzioni di cui al paragrafo 11. devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 3. e 4. costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

I beneficiari che presentano domanda per il Tipo di operazione 16.5.01 devono, pena la decadenza dei sostegni concessi, comunicare per iscritto ai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014.

21. Riferimenti normativi

Per quanto non specificato nel presente avviso, si fa rinvio alla pertinente normativa comunitaria, nazionale e regionale ed in particolare al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 1303/2013 - recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 1305/2013 - sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola;
- Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "De minimis";
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- PSR 2014-2020;
- D.M. n. 1867 del 18 gennaio 2018;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

Per quanto non diversamente specificato nel presente avviso in relazione all'ammissibilità delle spese, si fa riferimento alle "LINEE GUIDA SULL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE RELATIVE ALLO SVILUPPO RURALE 2014-2020 - Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016".

22. Responsabili del procedimento amministrativo dei Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca

I Responsabili del procedimento amministrativo per gli atti istruttori esercitati per la definizione degli elenchi delle domande di sostegno ammissibili, non ammissibili e rinunciate dal beneficiario in esito all'istruttoria tecnico-amministrativa sono elencati per ogni Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca nella seguente Tabella:

Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca	Responsabile del procedimento per il Tipo di operazione 16.5.01 della Misura 16 del PSR 2014-2020	Struttura preposta all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale	Sede Uffici
Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Bologna	Falleni Fabio	Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Bologna	Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Bologna Ufficio di Bologna Viale Silvani, 6 - 40122 Bologna (BO) Ufficio di Imola Via Boccaccio, 27 - 40026 Imola (BO) Ufficio di Vergato Piazza della Pace, 4 - 40038 Vergato (BO)
Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Ferrara	Finco Renato	Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Ferrara	Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Ferrara V.le Cavour, 143 - 44121 Ferrara (FE)
Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Forlì Cesena	Balzani Riccardo	Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Forlì Cesena	Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Forlì Cesena Piazza Morgagni 2 - 47021 Forlì Cesena (FC)
Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Modena	Castagnoli Carlo	Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Modena	Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Modena Via Scaglia Est n°15, 4°piano - 41126 Modena (MO)
Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Parma	Rozzi Francesco	Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Parma	Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Parma P.le Barezzi 3 - 43121 Parma (PR)
Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Piacenza	Merli Donata	Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Piacenza	Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Piacenza C.so Garibaldi n. 50 - 29121 Piacenza (PC)
Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Ravenna	Casetti Claudia	Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Ravenna	Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Ravenna Viale della Lirica 21 - 48124 Ravenna (RA)
Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia	Bagni Anna	Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia	Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia Via Gualerzi, 38-40 - 42124 loc. Mancasale Reggio Emilia (RE)
Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Rimini	Arrigoni Pier Claudio	Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Rimini	Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Rimini Via D. Campana, 64 - 47922 - Rimini (RN)

Allegato A**Prospetto di raffronto fra preventivi di spesa**

LAVORI PREVISTI	PREVENTIVO DITTA PRESCELTA		1° PREVENTIVO DI RAFFRONTO		2° PREVENTIVO DI RAFFRONTO		MOTIVAZIONI DELLA SCELTA (1)
	Ditta, n. prev., data prev.	Importo	Ditta, n. prev., data prev.	Importo	Ditta, n. prev., data prev.	Importo	
1)							
2)							
1)							
2)							
1)							
2)							
1)							
2)							
1)							
2)							

Timbro e firma del beneficiario

Prospetto di raffronto fra prezzi e preventivi di spesa

LAVORI PREVISTI	Prezzario		1° PREVENTIVO DI RAFFRONTO		2° PREVENTIVO DI RAFFRONTO		MOTIVAZIONI DELLA SCELTA(1)
	Intervento	Importo	Ditta, n. prev., data prev.	Importo	Ditta, n. prev., data prev.	Importo	
1)							
2)							
1)							
2)							
1)							
2)							
1)							
2)							
1)							
2)							

Timbro e firma del beneficiario

(1) Da riportare nel caso la scelta non ricada sul preventivo più economico

Allegato B

Procedure che verranno utilizzate per la selezione del contraente nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Decreto legislativo n. 50/2016)

Io sottoscritto (nome)..... (cognome).....
nato a..... il
in qualità di legale rappresentante del

dichiaro:

- 1) di essere a conoscenza degli obblighi e delle prescrizioni procedurali definite dalla normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Decreto legislativo n. 50/2016);
- 2) di essere a conoscenza che qualora fossero riscontrate irregolarità nell'applicazione della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture la Regione potrà procedere all'applicazione di sanzioni o riduzioni fino alla revoca del contributo concesso in relazione alla gravità della violazione riscontrata;
- 3) che per la realizzazione del progetto oggetto della domanda di sostegno è intenzione dell'amministrazione beneficiaria utilizzare le seguenti procedure di selezione del contraente:

TIPOLOGIA DI SPESA	DESCRIZIONE DELLE SPESE CON RIFERIMENTO AI COMPUTI METRICI E IMPORTO TOTALE	(1) TIPO DI PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	(2) MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA	(3) GESTIONE DELLA PROCEDURA	MERCATO ELETTRONICO		
					Si	No	Definizione
ACQUISIZIONE PRESTAZIONE PROFESSIONALE							
ACQUISIZIONE SERVIZI							
REALIZZAZIONE DI OPERE							
ALTRO							

(seguono note)

Nota (1):

- Affidamento diretto per un importo inferiore ad euro 40.000,00 - lettera a), comma 2, art. 36 (previa indagine comparativa di almeno tre preventivi e adeguata motivazione della scelta)

- Procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici per importi maggiori di euro 40.000 e inferiori ad euro 150.000 per i lavori, o alle soglie di cui all' articolo 35 per le forniture e i servizi - lettera b) comma 2, art. 36
- Procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici per importi da euro 150.000,00 o meno di euro 1.000.000,00 - lettera c), comma 2, art. 36
- Procedura ordinaria - lettera d) comma 2 art. 36
- Gara europea (sopra soglia)
- Affidamento ad una società in-house
- Altro con definizione degli estremi legislativi che lo prevedano nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie

Nota (2):

- Avvisi di preinformazione;
- Individuazione tramite elenchi di operatori economici compatibili con la normativa nazionale e comunitaria
- Indagini di mercato garantendo i principi generali di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e non discriminazione
- Altre modalità specificando gli estremi legislativi

Nota 3:

- Procedura gestita direttamente dal beneficiario
- Procedura gestita tramite centrale di committenza
- Altro (soggetto aggregatore ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 66/2014)

Nota generale:

Gli affidamenti, gli acquisti e la selezione dei committenti devono essere effettuati nel rispetto delle norme di cui al Decreto legislativo n. 50/2016 e in conformità alle "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" di cui all'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016. Non è ammesso realizzare le opere in amministrazione diretta.

DATA FIRMA.....

Allegato C

**PERIMETRAZIONE DELLE AREE INTERNE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Deliberazione di Giunta regionale n. 473/2016

NOME	AREE PROGETTO
Appennino Emiliano	Carpineti (RE) Casina (RE) Castelnovo Ne' Monti (RE) Toano (RE) Ventasso (ex Comuni di: Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto) (RE) Vetto (RE) Villa Minozzo (RE)
Basso Ferrarese	Berra (FE) Copparo (FE) Formignana (FE) Jolanda di Savoia (FE) Tresigallo (FE) Codigoro (FE) Mesola (FE) Goro (FE)
Appennino Piacentino - Parmense	Bettola (PC) Farini (PC) Ferriere (PC) Ponte Dell' Olio (PC) Vernasca (PC) Morfasso (PC) Bore (PR) Pellegrino Parmense (PR) Terenzo (PR) Tornolo (PR) Varano de' Melegari (PR) Varsi (PR) Bardi (PR)
Alta Valmarecchia	Casteldelci (RN) Maiolo (RN) Novafeltria (RN) Pennabilli (RN) San Leo (RN) Sant' Agata Feltria (RN) Talamello (RN)

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.